

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2013 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia, nonché di altri enti e soggetti finanziati in via ordinaria dalla Provincia.

Il giorno **23 Novembre 2012** ad ore **09:35** nella sala delle Sedute

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE

ALBERTO PACHER

ASSESSORI

MARTA DALMASO

MAURO GILMOZZI

LIA GIOVANAZZI BELTRAMI

TIZIANO MELLARINI

ALESSANDRO OLIVI

FRANCO PANIZZA

UGO ROSSI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

l'impostazione della manovra finanziaria provinciale per l'anno 2013 risente della situazione di particolare difficoltà che caratterizza lo scenario economico, nonché dell'incertezza che domina le aspettative per il futuro. Un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dall'impatto delle manovre di finanza pubblica nazionale volte al raggiungimento del pareggio strutturale di bilancio, che incidono pesantemente anche sugli enti territoriali.

Ciò sta determinando un riposizionamento strutturale della finanza pubblica; con riferimento alla Provincia per la prima volta il bilancio è connotato da una dinamica strutturale negativa. La riduzione delle risorse, pari al 3,1% per il 2013, non ha natura congiunturale, ma è destinata a caratterizzare significativamente anche i bilanci futuri.

Per far fronte alle dinamiche regressive della finanza provinciale con la manovra per il 2013 si è inteso imprimere un'accelerazione delle misure già avviate con le manovre del 2011 e del 2012, puntando su una ulteriore razionalizzazione e qualificazione della spesa pubblica provinciale, al fine di garantire adeguate risorse per rilanciare la crescita del PIL e della produttività, e con essa dell'occupazione.

Strumento strategico per perseguire tale obiettivo è rappresentato dall'approntamento di un processo di modernizzazione del sistema pubblico provinciale, in grado di supportare una trasformazione complessiva degli enti pubblici e dei rapporti delle amministrazioni con i cittadini e le imprese. Un sistema pubblico provinciale più moderno ed efficiente e meno costoso rappresenta, infatti, una leva essenziale in grado di costituire un significativo fattore di vantaggio competitivo e di attrazione per il territorio provinciale; assicurare una forte riduzione delle spese soprattutto di funzionamento, salvaguardando le risorse per gli investimenti essenziali per lo sviluppo; fornire servizi di qualità alla collettività; contribuire al corretto equilibrio della finanza pubblica.

La Provincia ha già avviato tale processo ed in particolare ha approvato, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1696 di data 8 agosto 2012, il Piano di miglioramento della Pubblica Amministrazione per il periodo 2012-2016. Il Piano comprende una prima serie di interventi e azioni direttamente in capo all'Amministrazione provinciale, che riguardano principalmente la razionalizzazione dell'attività di back-office. Con la manovra finanziaria per il 2013 è peraltro prevista un'accelerazione delle misure del predetto Piano, nonché un'implementazione dello stesso con l'avvio di nuovi cicli di spending review, che interessano anche le prestazioni a favore di cittadini ed imprese (attività di front office).

La modernizzazione della pubblica amministrazione trentina non può peraltro prescindere da un forte coinvolgimento di tutti gli enti del sistema pubblico provinciale, tenuto anche conto della rilevante quota di risorse del bilancio della Provincia gestita dagli stessi.

L'articolo 3 della L.P. 10/2012, che ha previsto l'adozione del Piano di miglioramento della Pubblica Amministrazione, dispone in merito che le misure di razionalizzazione e riorganizzazione del sistema pubblico siano estese, attraverso lo strumento delle direttive o degli accordi anche alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia (enti pubblici strumentali, inclusa l'Azienda sanitaria e le istituzioni scolastiche, fondazioni e società controllate), e attraverso lo strumento dell'intesa con il consiglio delle autonomie locali anche ai Comuni e alle Comunità di Valle. Nell'ambito del disegno di legge finanziaria per il 2013, in particolare all'articolo 3, sono inoltre state riservate specifiche somme per sostenere l'adozione di azioni volte a migliorare l'efficienza e l'economicità nell'utilizzo delle risorse pubbliche da parte degli enti o soggetti del settore pubblico provinciale.

Si evidenzia altresì come il nuovo Statuto di autonomia, così come modificato a seguito dell'Accordo di Milano del novembre 2009, all'art. 79 abbia attribuito alla Provincia la competenza in ordine alla definizione degli obblighi relativi al patto di stabilità interno e alle funzioni di coordinamento della finanza degli enti e soggetti del settore pubblico provinciale nonché competenze specifiche in materia di controllo successivo sulla gestione dei medesimi enti e soggetti.

Nel corso degli ultimi anni la Provincia si è dotata di un consolidato sistema di responsabilizzazione dei medesimi enti e soggetti in ordine al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica provinciale e al rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno della Provincia stessa.

A livello normativo il sistema trova fondamento, oltre che nell'articolo 2 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, che ha disposto l'emanazione da parte della Giunta provinciale di specifiche direttive nei confronti delle agenzie e degli enti strumentali di cui agli articoli 32 e 33 della L.P. 3/2006, nonché della Camera di commercio o di specifiche disposizioni nell'ambito degli accordi di programma e degli altri atti che regolamentano i rapporti fra la Provincia e i singoli enti, anche nelle seguenti disposizioni:

- nella possibilità di emanare direttive agli enti pubblici strumentali (ivi inclusa l'Azienda provinciale per i servizi sanitari disciplinata dalla L.P. 16/2010 e le istituzioni scolastiche e formative disciplinate dalla L.P. 5/2006) e alle agenzie della Provincia per la formazione dei bilanci di previsione, volte a conseguire miglioramenti nei saldi di bilancio e a contenere la spesa corrente, prevista dall'articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4;
- nella possibilità di emanare direttive nei confronti delle società controllate dalla Provincia volte, da un lato, ad assicurare una "logica di gruppo", in modo tale che ciascuna società garantisca una corretta e tempestiva trasposizione degli indirizzi emanati dalla Provincia nel suo ruolo di "capogruppo", prevista dall'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, e, dall'altro, a garantire il concorso delle stesse al perseguimento degli obiettivi provinciali in materia di patto di stabilità interno, previsto dall'articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4;

- nella possibilità di emanare direttive nei confronti delle fondazioni della Provincia volte a garantire il concorso delle stesse al perseguimento degli obiettivi provinciali in materia di patto di stabilità interno, previsto dall'articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4;
- nell'adozione dell'atto di indirizzo per l'università e la ricerca previsto dall'articolo 2 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29,
- nell'estensione dello strumento delle direttive disposta dall'articolo 2 del disegno di legge finanziaria provinciale per l'anno 2013 alle aziende pubbliche di servizi alla persona, disciplinate dalla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, in base alla quale (articolo 2) le aziende sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio – sanitari e partecipano alla programmazione del sistema secondo le modalità definite dalle Province autonome. Peraltro l'articolo 4 del disegno di legge finanziaria regionale per l'anno 2013 prevede che ai fini del coordinamento della finanza pubblica locale con particolare riferimento alle aziende pubbliche alla persona provvedono le due Province autonome.

Per quanto attiene le dotazioni e la spesa di personale l'articolo 7, comma 4 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 prevede che la Giunta provinciale formuli direttive necessarie per assicurare la razionale gestione e allocazione delle risorse umane nell'ambito del sistema pubblico della Provincia. Sono inoltre state adottate ulteriori specifiche disposizioni che riguardano le agenzie e gli enti strumentali di cui agli articoli 32 e 33 della L.P. 3/2006, ed in particolare:

- l'articolo 23, comma 5 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, che dispone che gli enti strumentali della Provincia e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, limitatamente alle professionalità non sanitarie, prima di provvedere alla copertura di posti di dirigente verificano presso la Provincia la disponibilità di personale dirigente da trasferire,
- l'articolo 75 quater della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 che dispone che, ferma restando l'autonoma individuazione del contratto collettivo di lavoro da applicare al proprio personale, le società strumentali e le fondazioni della Provincia si adeguano agli eventuali limiti al costo del lavoro fissati dalla Giunta provinciale. Inoltre con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità per il controllo delle dotazioni di personale delle società strumentali e delle fondazioni della Provincia nonché i casi in cui è necessaria un'espressa autorizzazione all'assunzione,
- l'articolo 3 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 che ha introdotto disposizioni per il contenimento della spesa con particolare riferimento alla riduzione della retribuzione complessiva del personale anche con qualifica o incarico di dirigente e dirigente generale nelle misure stabilite dalla legge stessa, prevedendo che analoghe disposizioni fossero attuate anche con riferimento agli enti strumentali privatistici della Provincia.

In merito si precisa che l'articolo 22 del disegno di legge finanziaria provinciale per il 2013 dispone, relativamente agli anni 2013 e 2014, il blocco dei rinnovi dei contratti collettivi provinciali di lavoro per tutto il personale della Provincia e degli enti

strumentali pubblici, di tutti i comparti e le aree di contrattazione, per l'aggiornamento delle retribuzioni tabellari, senza la possibilità di corresponsione di ulteriori indennità di vacanza contrattuale. Per l'anno 2013 inoltre è previsto che la Provincia non proceda ad assunzioni di personale a tempo indeterminato del comparto delle autonomie locali e del comparto ricerca.

Il medesimo articolo del disegno di legge finanziaria prevede che per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 la Provincia procede a assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato del comparto delle autonomie locali per la copertura di posti resi liberi a seguito della cessazione dal servizio per pensionamento nella misura di un'assunzione ogni cinque cessazioni dal servizio, rinviando inoltre alla Giunta provinciale l'adozione di direttive agli enti pubblici strumentali per la quantificazione delle assunzioni e delle dotazioni di personale a tempo indeterminato.

Specifici interventi di contenimento della spesa di personale, da declinare anche attraverso le direttive, riguardano gli enti strumentali (enti pubblici, società e fondazioni) della Provincia. In particolare per le fondazioni e le società strumentali della Provincia è prevista l'adozione di direttive da parte della Giunta per impegnare gli organi di amministrazione a non procedere al rinnovo dei contratti collettivi e degli accordi aziendali fino al 31 dicembre 2014.

L'articolo 2 del disegno di legge finanziaria per il 2013 dispone infine che il mancato rispetto delle direttive da parte degli enti pubblici strumentali e delle società strumentali incide anche sulla valutazione per l'attribuzione della retribuzione di risultato, secondo quanto previsto dalle direttive stesse. Gli accordi di programma e le direttive dispongono analogamente con riferimento alle fondazioni della Provincia.

Ciò premesso con il presente provvedimento si propone:

- l'approvazione di direttive per l'adozione di piani di miglioramento da parte degli enti e soggetti finanziati in via ordinaria dalla Provincia, in linea con le misure attuate direttamente dalla Provincia stessa ed individuate nel Piano di miglioramento della pubblica amministrazione 2012-2016,
- l'adozione delle direttive per la formazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015 delle agenzie e degli enti pubblici strumentali,
- l'adozione di direttive per l'impostazione del bilancio delle Fondazioni della Provincia per l'anno 2013,
- l'adozione delle direttive per le società controllate dalla Provincia che trovano applicazione a partire dalla gestione dell'esercizio 2013,
- l'adozione delle direttive in materia di personale degli enti strumentali della Provincia.

Per quanto riguarda gli enti locali, si segnala che le modalità di concorso al miglioramento della finanza pubblica, nonché gli indirizzi per l'adozione dei piani di

miglioramento sono già state definite nell'ambito del protocollo di intesa sottoscritto in data 30 ottobre 2012 con il Consiglio delle Autonomie locali.

Per quanto attiene l'Università degli Studi di Trento si rinvia a quanto già disciplinato nell'ambito dell'Atto di indirizzo approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2033 di data 28 settembre 2012.

Si rappresenta inoltre, con specifico riferimento all'Agenzia per la famiglia, costituita ai sensi dell'articolo 39 octies della legge provinciale n. 3 del 2006, che il comma 9 bis dell'articolo 32 della stessa legge stabilisce che in presenza di volumi finanziari poco significativi, la Giunta provinciale può disporre l'assunzione a carico diretto del bilancio provinciale delle spese di funzionamento delle Agenzie e che in tale casi l'Agenzia non adotta gli strumenti di programmazione dell'attività, compresi i bilanci.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- viste le leggi e gli atti in premessa citati;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare le direttive di cui all'allegato A) alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale, per l'adozione da parte degli enti e soggetti finanziati in via ordinaria dalla Provincia di un piano di miglioramento di durata triennale;
- 2) di approvare le direttive per la formazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2013 e pluriennale 2013-2015 delle agenzie e degli enti pubblici strumentali della Provincia di cui all'allegato B) alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) di disporre che, qualora dal processo di riorganizzazione delle strutture della Provincia, ivi incluse le agenzie, dovessero essere modificate le competenze di agenzie o enti pubblici strumentali, potranno essere adottate specifiche disposizioni per l'applicazione di quanto disposto dal presente provvedimento;

- 4) di approvare le direttive per l'impostazione del bilancio delle Fondazioni per l'anno 2013 di cui all'allegato C) alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 5) di approvare le direttive per le società controllate dalla Provincia di cui all'allegato D) alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale, dando atto che le stesse sostituiscono integralmente le direttive approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 413 di data 2 marzo 2012, e pertanto trovano applicazione a partire dall'esercizio 2013;
- 6) di approvare le direttive in materia di personale delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia di cui all'allegato E) alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 7) di confermare per l'anno 2013 il limite massimo di spesa per l'attribuzione di trattamenti economici accessori integrativi al personale provinciale messo a disposizione delle fondazioni e delle società controllate già indicato per gli anni 2011 e 2012 rispettivamente nelle proprie deliberazioni n. 508/2011 e 223/2012. Per le Aziende di promozione turistica l'applicazione di quanto previsto dalla parte II, lettera A, B, C dell'allegato E) alla presente deliberazione avviene sulla base delle indicazioni impartite dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale;
- 8) di rinviare a successivo provvedimento l'adozione delle direttive per l'Azienda provinciale per i servizi sanitari in attuazione della legge provinciale n. 16 del 2010 e per le Aziende di servizi pubblici alla persona in relazione a quanto disposto dall'articolo 2 del disegno di legge finanziaria provinciale per il 2013,
- 9) di rinviare a successivo provvedimento la definizione dei criteri per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura,
- 10) di disporre che alle spese di funzionamento dell'Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili si provvede a carico diretto del bilancio provinciale, con le modalità previste per le strutture organizzative ordinarie, conseguentemente l'Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili non adotta gli strumenti di programmazione dell'attività, compresi i bilanci, previsti dall'articolo 11 dell'atto organizzativo approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1485 di data 7 luglio 2011 e non è attivato il collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili previsto dall'articolo 8 del predetto atto organizzativo;
- 11) di dare atto che agli oneri derivanti dal punto 10) del presente provvedimento si fa fronte con le risorse stanziare ed impegnate per il funzionamento delle strutture organizzative ordinarie;

- 12) di disporre che il raffronto fra le spese di personale previsto dalla parte III, dell'allegato A della deliberazione n. 223 di data 17 febbraio 2012, deve essere effettuato fra dati omogenei e quindi escludendo i maggiori oneri del 2012 connessi all'assunzione di personale autorizzate dal Dipartimento Organizzazione e personale;
- 13) di disporre che le agenzie e gli enti strumentali di cui all'articolo 32 e 33 comma 1 lettere a), b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006 sono tenuti a fornire al Dipartimento Organizzazione personale e affari generali e al Dipartimento Affari finanziari e programmazione dati e informazioni richieste in materia di gestione del personale, di bilancio e di finanza.

CDG - MDI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIRETTIVE PER L'ADOZIONE DA PARTE DEGLI ENTI E SOGGETTI FINANZIATI IN VIA ORDINARIA DALLA PROVINCIA DI UN PIANO DI MIGLIORAMENTO

Premessa

Il nuovo quadro e il riposizionamento della finanza pubblica nazionale a seguito dell'acuirsi della crisi sui debiti sovrani dell'area euro e i conseguenti impatti sulla finanza provinciale, legati alle minori risorse disponibili e ai maggiori vincoli di bilancio, hanno fatto emergere la necessità di una forte razionalizzazione e qualificazione della spesa pubblica locale da perseguire attraverso un processo di modernizzazione dell'intero sistema pubblico provinciale.

In tale contesto con il Piano di miglioramento della Pubblica Amministrazione per il periodo 2012-2016, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1696 di data 8 agosto 2012, sono stati definiti obiettivi di modernizzazione dell'intera Pubblica Amministrazione locale, con azioni volte ad accrescere i livelli di efficacia e di efficienza delle prestazioni pubbliche.

Il Piano comprende una prima serie di interventi e azioni direttamente in carico all'Amministrazione provinciale, che riguardano principalmente la razionalizzazione dell'attività di back-office. Con la manovra finanziaria per il 2013 è peraltro prevista un'accelerazione delle misure del predetto Piano, nonché un'implementazione dello stesso prevedendo l'avvio di nuovi cicli di spending review, che interessano anche le prestazioni a favore di cittadini ed imprese (attività di front office).

La modernizzazione della pubblica amministrazione trentina non può peraltro prescindere da un forte coinvolgimento di tutti gli enti del sistema pubblico provinciale, tenuto anche conto della rilevante quota di risorse del bilancio della Provincia gestita dagli stessi.

In merito, l'articolo 3 della L.P. 10/2012, che ha previsto l'adozione del Piano di miglioramento della pubblica amministrazione, ha disposto che le misure di razionalizzazione e riorganizzazione del sistema pubblico siano estese, attraverso lo strumento delle direttive o degli accordi anche alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia (enti pubblici strumentali, inclusa l'Azienda sanitaria e le istituzioni scolastiche, fondazioni e società controllate), e attraverso lo strumento dell'intesa con il consiglio delle autonomie locali anche ai Comuni e alle Comunità di Valle.

Nell'ambito del disegno di legge finanziaria per il 2013, inoltre, all'articolo 3, sono state autorizzate specifiche somme per sostenere l'adozione di azioni volte a migliorare l'efficienza e l'economicità nell'utilizzo delle risorse pubbliche, non solo da parte degli enti strumentali della Provincia, ma anche delle scuole dell'infanzia equiparate, dei centri di formazione professionale paritari e delle aziende pubbliche di servizi alla persona, oltre che degli enti locali.

Complessivamente dall'attuazione del piano deriveranno risparmi di spesa pari ad almeno il 10% delle spese di funzionamento della Provincia e degli altri enti del settore pubblico provinciale, che in valore assoluto corrispondono ad un risparmio a regime di almeno 120 milioni di euro annui, al netto delle risorse da finalizzare all'incentivazione del personale che partecipa ai processi di miglioramento. Il piano reca altresì obiettivi di modernizzazione del sistema pubblico provinciale in termini di:

- aumento della produttività del lavoro pubblico (almeno il 25% a regime per le attività di back office);
- riduzione degli oneri amministrativi per le imprese (almeno il 25%);
- riduzione dei tempi di risposta alle imprese e ai cittadini attraverso la riduzione dei tempi medi dei procedimenti (di almeno il 30%) e la riduzione del numero degli stessi (del 35%);
- aumento del grado di informatizzazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con i cittadini (fino a raggiungere in via telematica il 75% degli stessi), con le imprese (con l'aumento del 50% del numero di imprese che interagiscono con la pubblica amministrazione in via telematica), nonché dei rapporti tra gli enti della Pubblica Amministrazione (aumento del 200% degli enti che utilizzano gli strumenti telematici).

Disposizioni comuni

Tenuto conto di quanto sopra rappresentato si ritiene necessario che anche gli altri enti e soggetti del sistema pubblico provinciale adottino un piano di miglioramento volto a garantire un contenimento complessivo della spesa pubblica e un aumento della produttività del sistema stesso, in coerenza con quanto previsto dal Piano di miglioramento della Provincia.

I Piani di Miglioramento dovranno delineare in modo chiaro le modalità con cui ciascun ente intende contribuire al processo di ammodernamento complessivo del sistema pubblico trentino.

Articolazione e contenuti del piano

In particolare, i Piani dovranno contenere:

- 1) una indicazione puntuale degli interventi che ciascun ente intende avviare nel periodo 2013-2015 e delle relative tempistiche, secondo le seguenti linee direttive:
 - a) efficientamento delle modalità operative dell'ente, delle strutture e dei processi afferenti sia l'attività istituzionale (attività caratteristica) sia quella di supporto interno, prevedendo una revisione critica degli strumenti di intervento per l'espletamento dell'attività caratteristica, nonché dell'organizzazione per identificare sovrapposizioni, duplicazioni di attività e/o opportunità di sinergia con altre strutture ed identificando opportunità di semplificazione gestionale (ad es.: dematerializzazione documentale ecc...),
 - b) contenimento dei costi di struttura anche in termini di riduzione delle dotazioni di personale,

- c) miglioramento dei servizi ai cittadini alle imprese e/o alle strutture della Provincia anche attraverso un processo di semplificazione amministrativa degli stessi,
- 2) una stima:
- a) dei risparmi di spesa attesi per ciascuno degli anni a cui si riferisce il Piano nonché una stima dei risparmi attesi a regime,
 - b) dei risparmi in termini di unità di personale per ciascuno degli anni cui si riferisce il piano nonché una stima dei risparmi attesi a regime evidenziando anche le unità che potrebbero essere messe a disposizione di altri enti del sistema pubblico provinciale.

I risparmi di spesa derivanti dai piani di miglioramento dovranno essere coerenti con la dinamica dei trasferimenti provinciali in favore degli enti come previsti dal bilancio di previsione pluriennale 2013-2015 della Provincia. I piani di miglioramento terranno conto delle specifiche misure di contenimento della spesa disposte nei successivi allegati di cui al presente provvedimento (spese per incarichi, spese discrezionali, spese di personale, ecc..) nonché di eventuali ulteriori direttive che saranno impartite da parte delle strutture provinciali competenti per materia.

Nella predisposizione dei piani gli enti dovranno inoltre:

- in caso di processi di fusione/accorpamento, dare dimostrazione dei benefici perseguibili attraverso i medesimi processi. Il riferimento è in particolare ai processi di riorganizzazione in corso che riguardano sia le società, sulla base del Programma di riorganizzazione approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 479 di data 16 marzo 2012 (in particolare: fusione di Trentino marketing in Trentino sviluppo, fusione di Tecnofin in Cassa del Trentino) sia gli enti pubblici strumentali (in particolare l'accorpamento del Centro per la formazione degli insegnanti con Iprase);
- porre in evidenza gli impatti conseguenti allo svolgimento di nuove attività o allo sviluppo delle attività in essere.

Aspetti da considerare nell'elaborazione del piano di miglioramento

Nella predisposizione del piano gli enti dovranno tenere conto che la Provincia sta attuando una serie di misure di efficientamento che interessano in misura rilevante anche gli enti del sistema pubblico provinciale. Il riferimento è in particolare:

- alla creazione di centri di servizio unitari a supporto dell'intera amministrazione pubblica provinciale per attività altamente specialistiche quali, in particolare:
 - o l'Agenzia per gli appalti e i contratti, quale centro per la gestione degli appalti e dei contratti,
 - o l'Agenzia provinciale per le opere pubbliche, destinata ad essere un centro di servizi unitari per quanto concerne le attività di progettazione e realizzazione delle opere pubbliche,
 - o il Servizio statistica, quale centro di raccolta e analisi di dati statistici,a cui si aggiungono società di sistema già operative quali:
 - o Trentino riscossioni, a cui è affidata la riscossione sia ordinaria che coattiva delle entrate provinciali e di altri soggetti del sistema,
 - o Patrimonio del Trentino a cui sono affidate le operazioni di valorizzazione del patrimonio dei soggetti del sistema pubblico provinciale,

- Informatica Trentina quale centro per lo sviluppo di un sistema informativo unitario provinciale;
- alla raccolta dei fabbisogni di beni e servizi presso le strutture provinciali, le agenzie, gli enti pubblici, ivi incluse le istituzioni scolastiche e formative, e le società strumentali della Provincia al fine di valutare la possibilità, per particolari categorie di spese, di attivare di un sistema unitario di approvvigionamento, coordinato dall' Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti;
- alla previsione, contenuta nel disegno di legge finanziaria provinciale per il 2013, della costituzione da parte delle società strumentali della Provincia di un centro di servizi condivisi per la gestione unitaria delle funzioni di carattere generale: gestione delle risorse umane, degli affari generali, legali, contabili e finanziari ecc; centro che potrà fornire servizi anche a favore degli altri enti strumentali – fondazioni ed enti pubblici;
- alle direttive specifiche già emanate dalla Giunta provinciale con particolare riferimento a quelle afferenti i processi di riorganizzazione (per Trentino sviluppo con deliberazione n. 29 di data 13 gennaio 2012, per Informatica trentina e Trentino network con deliberazione n. 718 di data 20 aprile 2012, per gli enti museali con deliberazione n. 594 di data 23 marzo 2012, per le istituzioni scolastiche e formative provinciali con deliberazione n. 1943 di data 14 settembre 2012).

Disposizioni afferenti le Agenzie e gli enti strumentali

Con riferimento alle Agenzie e agli enti strumentali (enti pubblici e Azienda provinciale per i servizi sanitari, fondazioni e società strumentali) le proposte di piano, redatte dagli enti con riferimento all'arco temporale di un triennio (2013-2015), dovranno essere trasmesse entro il 28 febbraio 2013 ai Dipartimenti della Provincia competenti per materia.

Tali proposte dovranno essere inoltrate anche al Servizio Programmazione che provvederà a coordinare l'istruttoria congiuntamente alle altre strutture provinciali competenti in materia di sistema finanziario pubblico provinciale, di organizzazione e personale, di semplificazione e di informatica.

A seguito dell'istruttoria effettuata con il supporto del Comitato Guida per il miglioramento dell'amministrazione provinciale, del Comitato per la qualificazione della spesa pubblica e del Comitato per lo sviluppo provinciale, ai fini della successiva approvazione da parte della Giunta provinciale, potranno essere richiesti affinamenti o aggiustamenti dei piani proposti per garantire la coerenza degli stessi con il Piano di miglioramento adottato dalla Provincia e con le altre azioni di modernizzazione già avviate.

Per quanto attiene alle istituzioni scolastiche e formative, fermo restando quanto disposto dalla deliberazione n. 1943 del 14 settembre 2012, il Dipartimento competente per materia sottoporrà alle altre strutture provinciali incaricate dell'istruttoria e ai predetti Comitati una sintesi dei contenuti dei piani di miglioramento delle stesse.

I piani di miglioramento saranno oggetto di monitoraggio da parte della Provincia; in particolare nelle relazioni ai rendiconti o ai bilanci di esercizio dovrà essere data evidenza del progressivo raggiungimento degli obiettivi fissati nei piani.

In merito si evidenzia che il disegno di legge finanziaria provinciale per il 2013 prevede che il mancato rispetto delle direttive provinciali incide anche sulla valutazione per l'attribuzione della retribuzione di risultato secondo direttive che saranno adottate dalla Giunta provinciale.

Sulla base di quanto sopra si individuano gli enti tenuti alla predisposizione del piano di miglioramento:

AGENZIE

- Agenzia del lavoro
- Agenzia delle foreste
- ADEP
- APPA
- Apapi
- Apiae
- Appag
- Servizio statistica

ENTI PUBBLICI STRUMENTALI

- Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi (I.P.R.A.S.E),
- Museo delle scienze,
- Museo degli usi e costumi della gente trentina,
- Museo d'arte moderna e contemporanea (MART),
- Museo "Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali",
- Opera Universitaria,
- Centro servizi culturali S. Chiara,
- Parco Adamello – Brenta,
- Parco Paneveggio – Pale di S. Martino
- Azienda provinciale per i servizi sanitari
- Istituzioni scolastiche e formative provinciali;

SOCIETA' STRUMENTALI

- Cassa del Trentino S.p.A.,
- Informatica Trentina S.p.A.,
- Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa -ITEA S.p.A.,
- Trentino Network S.r.l.,
- Trentino Riscossioni S.p.A.,
- Trentino School of Management soc. cons. a r.l.,
- Trentino Sviluppo S.p.A.,
- Trentino Trasporti Esercizio S.p.A.,
- Trentino Trasporti S.p.A.,

FONDAZIONI

- Fondazione Mach,
- Fondazione Bruno Kessler,
- Fondazione Museo storico.

Disposizioni afferenti altri enti

Come già previsto dell'Atto di indirizzo approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2033 di data 28 settembre 2012 anche l'Università del Studi di Trento è tenuta a redigere un piano di miglioramento coerente con quello provinciale, dal quale dovrà derivare una contrazione delle spese di funzionamento dell'Ateneo in misura pari a quanto previsto dall'Atto di indirizzo medesimo.

Con riferimento ai Centri di formazione professionale si rinvia a quanto verrà disposto dai contratti di servizio in relazione a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1837 di data 31 agosto 2012.

Per quanto riguarda le Aziende di servizi pubblici alle persona si rinvia a successive specifiche direttive che saranno approvate dalla Giunta provinciale.

In merito alle Scuole dell'infanzia equiparate si precisa che non è richiesta la redazione di piani di miglioramento in considerazione che azioni di contenimento e di razionalizzazione della spesa verranno valutate nell'ambito del Programma annuale delle scuole dell'infanzia con il quale sono definiti i trasferimenti ai predetti soggetti.

Allegato parte integrante
ALLEGATO B

DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 DELLE AGENZIE E DEGLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI DELLA PROVINCIA.

Gli enti e le agenzie della Provincia nella definizione del bilancio di previsione per l'esercizio 2013 e pluriennale 2013-2015 dovranno seguire la stessa impostazione adottata dalla Provincia in sede di predisposizione del proprio bilancio, nel rispetto delle direttive riportate nei successivi paragrafi.

Le agenzie e gli enti interessati dall'applicazione delle presenti direttive sono i seguenti:

- Agenzia del lavoro,
- Agenzia per la depurazione,
- Agenzia provinciale delle foreste demaniali,
- Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente,
- Agenzia per la protonterapia,
- Agenzia per l'assistenza e la previdenza integrativa,
- Agenzia provinciale per i pagamenti,
- Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche,
- Centro per la formazione professionale continua e l'aggiornamento del personale insegnante,
- Servizio Statistica della Provincia di Trento,
- Cassa provinciale antincendi,
- Istituto cimbro,
- Istituto culturale ladino,
- Istituto mocheno,
- Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi (I.P.R.A.S.E),
- Museo delle scienze,
- Museo degli usi e costumi della gente trentina,
- Museo d'arte moderna e contemporanea (MART),
- Museo "Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali",
- Opera Universitaria,
- Parco Adamello – Brenta,
- Parco Paneveggio – Pale di S. Martino;

Si precisa peraltro che:

- l'Agenzia provinciale per i pagamenti in agricoltura applica le direttive di cui ai successivi paragrafi limitatamente alle attività per le quali viene redatto il bilancio di cui al comma 2 dell'articolo 10 dell'atto organizzativo della medesima Agenzia approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 3193 di data 30 dicembre 2010 ;
- in considerazione della tipologia di attività svolta, l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa e l'Agenzia per la protonterapia sono tenute ad applicare le direttive di cui ai paragrafi 1, 2 lettere b), c), d) e f), 3, 4,

- 5, 6, 7 e 8, fermo restando che le stesse devono autorizzare e impegnare la spesa corrente nella misura strettamente necessaria alla realizzazione delle medesime attività;
- il Centro Culturale Servizi S. Chiara continua ad applicare le direttive di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2639 di data 15 dicembre 2006, nonché le direttive di cui ai paragrafi 2 lettere b), c), d) e f).

1. ENTRATE DEGLI ENTI E DELLE AGENZIE

La quantificazione delle entrate nei bilanci deve essere effettuata in conformità ai seguenti criteri:

- a) i trasferimenti provinciali devono essere iscritti in bilancio in misura corrispondente alle somme stanziare sul bilancio della Provincia. Per le funzioni delegate dalla Regione per le quali la Provincia si avvale della possibilità, prevista dall'articolo 1 della L.R. n. 9/2005, di chiedere l'assegnazione dei fondi direttamente all'Ente o all'organismo cui ha demandato l'espletamento dei relativi interventi, le Agenzie interessate – Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, Agenzia del Lavoro, Cassa Antincendi – in sede di bilancio iniziale iscrivono i trasferimenti regionali negli importi riportati nella seguente tabella:

Spesa corrente	2013	2014	2015
Cassa Antincendi	4.687.000,00	4.687.000,00	4.687.000,00
Agenzia del Lavoro(*)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Agenzia per l'assistenza e la previdenza integrativa	6.600.000,00	6.700.000,00	6.750.000,00

Spesa in conto capitale	2013	2014	2015
Cassa Antincendi	30.271.600,00	18.160.000,00	12.660.000,00
Di cui quota straordinaria (**)	20.950.000,00	10.250.000,00	4.750.000,00

(*) comprendono le risorse per gli interventi anticrisi

(**) comprendono in particolare risorse per:

- acquisto degli elicotteri: 2 milioni di euro sul 2013
- realizzazione delle caserme dei Vigili del Fuoco: 5 milioni di euro sul 2013, 6 milioni di euro sul 2014
- finanziamento ai comuni di interventi di prevenzione calamità: 3,5 milioni di euro sul 2013

Eventuali modificazioni dei predetti importi da iscrivere in bilancio verranno comunicate con nota del Dipartimento Affari finanziari e programmazione;

- b) per le entrate da tariffe, corrispettivi e canoni, gli enti dovranno operare scelte in linea con l'impostazione della manovra finanziaria della Provincia, che tendenzialmente prevede un non aggravio degli oneri a carico degli utenti. Peraltro gli enti e le agenzie dovranno comunque tenere conto di eventuali

specifiche decisioni assunte dalla Giunta provinciale con riferimento ai singoli settori di intervento;

- c) le altre entrate devono essere previste secondo i criteri e le disposizioni contenute negli ordinamenti contabili dei singoli enti e delle singole agenzie;
- d) l'Agenzia per la Protonterapia non procede al rimborso alla Provincia degli oneri per il personale del comparto sanitario con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato dipendente dell'Agenzia stessa. Rimangono peraltro a carico del bilancio dell'Agenzia le spese di missione del predetto personale sino al trasferimento del personale stesso all'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- e) non possono essere previste entrate per il ricorso a operazioni creditizie diverse dalle anticipazioni di cassa.

2. SPESE DEGLI ENTI E DELLE AGENZIE

a) Spesa corrente

Per l'anno 2013 la spesa corrente deve ridursi, rispetto alla spesa corrente dell'anno 2012, di almeno il 5% ovvero di un importo corrispondente alla riduzione dei trasferimenti di parte corrente a valere sul bilancio provinciale se superiore alla riduzione del 5% della spesa corrente.

Il confronto dovrà essere effettuato tra dati omogenei escludendo le spese una tantum, ossia con effetti non ripetitivi sul bilancio, correlate ad eventi di rilevante incidenza per la finanza dell'ente ovvero connesse alla gestione di nuove strutture. Dal raffronto vanno escluse per il 2012 il valore del FO.R.E.G. (fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale) di competenza del medesimo anno e per il 2013 eventuali quote delle risorse assegnate dalla Provincia per il sostegno di azioni volte a migliorare l'efficienza e l'economicità nell'utilizzo delle risorse pubbliche finalizzate alla corresponsione di incentivi al personale che ha collaborato alle azioni stesse. Dal raffronto vanno altresì escluse eventuali maggiori spese connesse ad assenze temporanee dal servizio di figure assolutamente indispensabili per il funzionamento dell'ente in quanto non sostituibili da altre professionalità interne all'ente medesimo autorizzate dalla Provincia.

In presenza di maggiori entrate proprie di parte corrente rispetto al 2012, la spesa corrente del 2013 risultante dall'applicazione dei criteri sopra indicati potrà essere incrementata di un importo pari al 25% delle predette maggiori entrate proprie.

Per garantire omogeneità nei dati posti a confronto, qualora in sede di verifica del rispetto delle direttive afferenti il bilancio 2012, l'ente o l'agenzia abbia escluso spese una-tantum, anche in sede di verifica del rispetto delle presenti direttive dovrà procedere all'esclusione delle spese una-tantum afferenti entrambi gli esercizi finanziari. Qualora l'ente invece, in sede di verifica del rispetto delle direttive afferenti il bilancio 2012, non avesse proceduto all'esclusione di spese una-tantum pur in presenza delle stesse, in sede di verifica delle presenti direttive non potrà procedere all'esclusione di spese una tantum.

I medesimi criteri dovranno essere utilizzati anche nella quantificazione della spesa corrente relativa agli esercizi 2014 e 2015.

b) Riduzione della spesa per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza

- Le direttive di cui al presente capo riguardano, indipendentemente dalla classificazione in bilancio, le spese per l'affidamento di nuovi incarichi di studio, di ricerca e di consulenza di cui all'articolo 39 sexies della L.P. n. 23/1990.
- per ciascuno degli esercizi 2013, 2014, 2015, indipendentemente dalle modalità di imputazione della spesa (sul bilancio annuale o sul bilancio pluriennale) nonché dalla natura stessa (spesa corrente o in conto capitale), gli enti e le agenzie possono affidare nuovi incarichi per un importo complessivo (corrispettivo totale lordo) non superiore al 35% delle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009.
- Gli enti e le agenzie definiscono un budget di risorse per l'affidamento nel corso del 2013 di nuovi incarichi, in coerenza con quanto disposto nel precedente alinea. Il rispetto del predetto budget deve essere verificato dal collegio dei revisori dei conti, oltre che in sede di consuntivo, anche nell'ambito delle verifiche periodiche con specifico riferimento agli utilizzi disposti nel primo e nel secondo quadrimestre.

c) Razionalizzazione e contenimento delle spese di natura discrezionale

In termini generali si precisa quanto segue:

- le direttive di cui al presente capo riguardano, indipendentemente dalla classificazione in bilancio, le tipologie di spesa discrezionale afferenti i servizi generali quali le spese per mostre, convegni, manifestazioni, sponsorizzazioni, pubblicazioni e iniziative di comunicazioni, ad esclusione degli incarichi di studio, ricerca e consulenza per i quali devono essere rispettate le specifiche direttive di cui alla precedente lettera b) e delle collaborazioni per le quali devono essere rispettate le specifiche direttive di cui all'allegato F della presente deliberazione,
- dall'applicazione delle presenti direttive restano escluse le spese sostenute per attività di ricerca,
- per ciascuno degli esercizi 2013, 2014, 2015 le spese in esame, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, devono essere autorizzate in misura non superiore al 50% del corrispondente valore medio del triennio 2008-2010,
- Gli enti e le agenzie definiscono un budget di risorse, distintamente per le spese correnti e per le spese in conto capitale, per l'assunzione nel corso del 2013 di spese discrezionali afferenti nuovi interventi, in coerenza con quanto disposto nel presente paragrafo. Il rispetto del predetto budget deve essere verificato dal collegio dei revisori dei conti, oltre che in sede di consuntivo, anche nell'ambito delle verifiche periodiche con specifico riferimento agli utilizzi disposti nel primo e nel secondo quadrimestre.

Disposizioni comuni per i punti b) e c)

Dai limiti sopra definiti restano escluse le spese indispensabili purché connesse all'attività istituzionale dell'ente o dell'agenzia, le quali comunque non possono essere superiori rispetto a quelle del 2012.

Dai predetti limiti sono escluse le spese sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati per almeno il 50% da soggetti esterni, in particolare a valere sui fondi finanziati dall'Unione Europea. Dell'esclusione deve essere data adeguata motivazione nella relazione che accompagna il bilancio.

L'autorizzazione in bilancio delle spese di cui alle lettere b) e c) deve essere effettuata esclusivamente su capitoli o articoli di bilancio appositamente dedicati, con il conseguente divieto di imputazione delle stesse su capitoli o articoli diversi sui quali risultano autorizzate anche altre tipologie di spesa. Con riferimento ai capitoli in esame, in un apposito allegato al bilancio deve essere data evidenza dell'evoluzione della spesa a decorrere dal 2008.

d) Spese per l'acquisto di beni e servizi

Al fine di garantire una razionalizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi, oltre che di appalto di lavori pubblici, la Provincia, ai sensi dell'art. 39 bis della L.P. n. 23/90, ha istituito una centrale acquisti/centrale di committenza provinciale presso l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della quale gli Enti e le Agenzie devono avvalersi.

In materia, si applicano le seguenti direttive.

Negozi elettronico

Gli Enti e le Agenzie della Provincia che devono procedere all'acquisto di beni e servizi hanno l'obbligo di avvalersi, se disponibili, delle convenzioni presenti sul sito www.mercurio.provincia.tn.it, secondo le modalità di seguito specificate:

- L'Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti procederà a pubblicare sul sito www.appalti.provincia.tn.it, sezione "Convenzioni-Quadro e Negozio Elettronico", nonché sul sito www.mercurio.provincia.tn.it sezione "Convenzioni", l'attivazione delle singole nuove convenzioni via via che le stesse diverranno operative.
- Per l'acquisto dei beni e dei servizi per i quali è stata comunicata l'attivazione delle convenzioni e fino ad esaurimento delle stesse valgono le seguenti direttive.
 - Dal giorno successivo a quello della pubblicazione ciascun Ente o Agenzia ha l'obbligo di procedere all'acquisto dei beni e servizi oggetto della convenzione utilizzando il medesimo strumento, sia che si tratti di effettuare acquisti sulla base di specifici provvedimenti autorizzativi della spesa sia che si tratti di ordinazioni di spesa a valere su programmi o perizie di spesa. In quest'ultimo caso, in particolare, il provvedimento che approva il programma o la perizia di spesa dovrà prevedere l'obbligo, in sede di ordinazione della spesa, dell'utilizzo delle convenzioni in essere.
 - Per l'utilizzo delle convenzioni l'Ente o l'Agenzia dovrà accedere al sito www.appalti.provincia.tn.it, sezione "Convenzioni-Quadro e Negozio Elettronico" ovvero al sito www.mercurio.provincia.tn.it sezione "Convenzioni"; per ogni singola convenzione saranno poi visualizzabili nel dettaglio le regole per l'utilizzo della stessa.

- Qualora le caratteristiche tecniche del bene o del servizio oggetto della convenzione siano tali per cui lo stesso non può in alcun modo soddisfare correttamente le necessità dell'Ente o Agenzia, lo stesso dovrà motivare l'impossibilità di poter acquistare il bene o il servizio avvalendosi della convenzione. A tale fine potrà utilizzare l'apposito modulo reperibile sul sito www.appalti.provincia.tn.it nella sezione "Convenzioni-Quadro e Negozio Elettronico", che dovrà essere allegato al provvedimento autorizzativo della spesa ovvero tenuto agli atti della struttura qualora si tratti di ordinazioni di spesa a valere su programmi di spesa o su perizie.
- Compete al collegio dei revisori dei conti dell'Ente o dell'Agenzia controllare, in sede di verifiche periodiche sulla gestione amministrativo-contabile, il rispetto delle direttive in esame.
- Si ricorda che attualmente sul portale sono presenti delle convenzioni attivate e gestite fino alla loro naturale scadenza da Informatica Trentina. Per dette convenzioni qualsiasi informazione e/o chiarimento dovrà essere rivolto a Informatica Trentina.

In relazione alle categorie merceologiche per le quali l'Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti provvederà ad attivare le convenzioni, la stessa ha la necessità di pianificare i quantitativi di fabbisogno; a tale scopo, la Provincia sta procedendo ad effettuare le necessarie rilevazioni. In tale aspetto ciascun Ente o Agenzia ha l'obbligo, per i beni e i servizi che formeranno oggetto di rilevazione, di fornire, secondo le modalità che verranno specificate, le informazioni richieste.

Gare telematiche

Gli Enti o le Agenzie che dispongono di personale con idonea professionalità, utilizzano, per gli acquisti di beni e servizi che non sono oggetto di convenzioni attive e per l'affidamento di lavori pubblici, le piattaforme messe a disposizione dalla Provincia per l'effettuazione di gare telematiche secondo modalità stabilite d'intesa con la Provincia medesima.

Per l'utilizzo delle piattaforme la struttura dovrà fare richiesta all'Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti indicando per quali tipologie di gara telematica intende utilizzarla.

Tutti gli Enti/le Agenzie, ad esclusione delle strutture provinciali, potranno utilizzare la piattaforma previa sottoscrizione di apposita convenzione con la Provincia.

L'Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti potrà comunicare agli utilizzatori della piattaforma specifiche linee guida per uniformare le procedure e per poter effettuare analisi significative.

Mercato elettronico

Non appena disponibile il Mercato elettronico verranno impartite le direttive operative necessarie per garantire il relativo pieno utilizzo da parte degli Enti e delle Agenzie.

Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti: funzione di "stazione appaltante" o di "consulenza"

Gli Enti e le Agenzie potranno, inoltre, avvalersi dei servizi dell'Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti, la quale, in coerenza con la programmazione delle proprie attività, opererà, di volta in volta, con modalità:

- di "funzione di stazione appaltante", con delega all'Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti dell'intera procedura di gara;

- di “consulenza” nelle varie fasi della procedura, la cui titolarità rimane in capo all’Ente all’Agenzia.

In materia di servizi e forniture gli Enti e le Agenzie potranno avvalersi dell’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti solo per le procedure sopra la soglia comunitaria.

e) Spese per il personale

Si rinvia alle disposizioni contenute nell’allegato E) della presente deliberazione.

In allegato al rendiconto le agenzie e gli enti devono riportare i dati riferiti al numero di dipendenti (espresso in unità fisiche) alla data del 31 dicembre distintamente per tipologia di contratto (pubblico o privato) e per durata dello stesso (tempo determinato o indeterminato). Deve inoltre essere data evidenza del personale messo a disposizione o comandato da altri enti e presso altri enti, nonché dei contratti di collaborazione.

f) Compensi agli organi di agenzie ed enti

Le agenzie e gli enti strumentali sono tenuti, a ridurre i compensi percepiti dai componenti gli organi di amministrazione nel periodo temporale dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, nella misura del 5 per cento per importi lordi annui superiori a 90.000 euro per la parte eccedente il suddetto importo e fino a 150.000 euro e ulteriormente del 10% per importi superiori a 150.000 euro per la parte eccedente il suddetto importo.

Nella determinazione dei compensi e rimborsi spese spettanti ai componenti degli organi dei predetti enti e agenzie, le agenzie e gli enti medesimi sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2640 di data 19 novembre 2010 nonché i criteri approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 3076 di data 23 dicembre 2010 e n. 1764 di data 19 agosto 2011 ai sensi dell’articolo 32, comma 9 quater della L.P. n. 3/2006.

3. UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI SISTEMA

Gli enti e le agenzie adottano le azioni necessarie per assicurare l’utilizzo degli strumenti di sistema approntati dalla Provincia a supporto di tutti gli enti e soggetti del settore pubblico provinciale, con particolare riferimento a Trentino Riscossioni S.p.A., a Patrimonio del Trentino S.p.A., a Cassa del Trentino S.p.A. a Informatica Trentina S.p.A. e all’Agenzia provinciale per le opere pubbliche. Con riferimento all’Agenzia per gli Appalti e i Contratti si rinvia a quanto specificato nel precedente punto 2 lettera d).

Compete al collegio dei revisori dei conti dell’ente o dell’agenzia controllare, in sede di verifiche periodiche sulla gestione amministrativo-contabile, il rispetto della direttiva in esame.

4. SPESE DEGLI ENTI E DELLE AGENZIE

La quantificazione delle spese nei bilanci degli enti e delle agenzie dovrà essere effettuata conformemente ai seguenti criteri:

- a) nell'allocazione delle risorse dovranno essere rispettati i vincoli di destinazione delle entrate derivanti da finanziamenti della Provincia concessi con specifiche finalità. A tale fine dovranno essere predisposti i prospetti di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2373 di data 21 settembre 2001;
- b) i finanziamenti concessi dalla Provincia per spese di investimento dovranno essere utilizzati esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento, fatto salvo quanto previsto dalle specifiche modalità di copertura degli oneri disposte dalle leggi istitutive degli enti o delle agenzie. Le eventuali economie di spesa dell'esercizio precedente relative a spese finanziate con assegnazioni provinciali per spese di investimento dovranno essere riassegnate a spese di investimento;
- c) il bilancio deve sempre garantire sia l'equilibrio finanziario che l'equilibrio economico, come previsto dai regolamenti di contabilità degli enti e delle agenzie ovvero, in mancanza di specifica previsione, dall'art. 15 della legge di contabilità della Provincia. Nello specifico il rispetto degli equilibri dovrà essere garantito sia in sede di bilancio iniziale, sia in sede di assestamento, sia in sede di altre variazioni di bilancio.

5. AVANZO DI CONSUNTIVO

- L'avanzo di consuntivo deve essere distinto in:
 - quota genericamente vincolata a spese di investimento;
 - eventuali quote soggette a specifici vincoli derivanti dai provvedimenti di assegnazione dei fondi da parte della Provincia;
 - quota libera.
- Il comma 4 dell'art. 11 del Regolamento di contabilità della Provincia, consente agli enti funzionali e alle agenzie di richiedere alla Provincia l'autorizzazione all'utilizzo di una quota o di tutto l'avanzo di amministrazione per il perseguimento dell'equilibrio economico qualora ne consegua una razionalizzazione o un contenimento dei trasferimenti di parte corrente della Provincia. In relazione a tale disciplina la richiesta può essere formulata solo se adeguatamente motivata e se comunque è garantito il rispetto dei vincoli per il contenimento della spesa corrente di cui al paragrafo 2.

6. GESTIONE DI CASSA

Considerato che la Provincia è tenuta al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità, e che gli enti funzionali e le agenzie derivano la maggior parte delle loro risorse da trasferimenti provinciali, al fine di armonizzare la gestione della liquidità della Provincia con quella dei medesimi enti e agenzie è necessario che ciascun ente e agenzia si doti di un budget di cassa, da approvare secondo le procedure proprie dei rispettivi ordinamenti, articolato per tipologie di entrata e di spesa finalizzato ad assicurare l'equilibrio tra le riscossioni e i pagamenti. Nella redazione del preventivo di cassa l'ente o agenzia dovrà tenere conto dell'eventuale autorizzazione all'anticipazione di cassa comunicata dalla Provincia. Tale strumento, che potrà essere redatto secondo modalità autonomamente decise dall'ente, ha valore esclusivamente interno e quindi non è soggetto all'approvazione della Giunta provinciale.

7. DISPOSIZIONI PER GARANTIRE LA COERENZA DEI BILANCI DEGLI ENTI E DELLE AGENZIE CON GLI IMPEGNI CHE VERRANNO ASSUNTI DALLA PROVINCIA CON IL PATTO DI STABILITA' INTERNO

Gli enti e le agenzie sono tenuti ad adeguarsi alle eventuali ulteriori direttive che la Provincia potrà emanare per garantire un'evoluzione delle grandezze finanziarie dei medesimi enti e agenzie idonea a concorrere al raggiungimento degli obiettivi che verranno concordati dalla Provincia con il Ministero dell'economia e delle Finanze.

8. CONTROLLI INTERNI

Le Agenzie e dagli Enti dovranno dotarsi di un sistema di controllo interno coerente con le direttive che saranno emanate dalla Giunta provinciale in attuazione del Piano di miglioramento della Pubblica Amministrazione 2012-2016 ai sensi della specifica disposizione prevista dal disegno di legge finanziaria per il 2013.

9. INDICAZIONI GENERALI RIFERITE IN PARTICOLARE AL MONITORAGGIO CIRCA IL RISPETTO DELLE DIRETTIVE

Il nuovo Statuto di autonomia, così come modificato a seguito dell'accordo di Milano del novembre 2009, attribuisce alla Provincia competenze specifiche in ordine al coordinamento e definizione degli obiettivi di finanza degli enti e soggetti del settore pubblico provinciale, nonché in materia di controllo successivo sulla gestione dei medesimi enti e soggetti.

Le presenti direttive declinano nei confronti degli enti e delle agenzie gli specifici obiettivi finanziari il cui perseguimento formerà oggetto di verifica in sede di controllo successivo sulla gestione unitamente agli altri aspetti che verranno individuati in sede di attuazione della specifica disciplina che sarà emanata ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

In attesa della definizione da parte della Giunta dei criteri, delle modalità e delle procedure per l'attivazione della funzione di vigilanza e del controllo successivo, con riferimento all'esercizio 2013 si dispone quanto segue:

- Il bilancio di previsione 2013 degli enti e delle agenzie deve risultare conforme alle presenti direttive.
- La conformità dei bilanci degli enti e delle agenzie alle presenti direttive deve essere garantita oltre che in sede di bilancio di previsione anche in sede di assestamento e di ulteriori variazioni.
- Il bilancio di previsione 2013 deve essere corredato da una relazione del collegio dei revisori dei conti attestante la conformità alle presenti direttive. Analoga relazione dovrà accompagnare il provvedimento di assestamento del bilancio.

- I bilanci di previsione, unitamente alla relazione di accompagnamento e alla relazione del collegio dei revisori dei conti, devono essere trasmessi alla Giunta provinciale. I medesimi provvedimenti sono soggetti ad approvazione da parte della Giunta provinciale anche qualora non sia previsto dai rispettivi ordinamenti. Analoga disposizione vale per i provvedimenti di assestamento dei bilanci.
- La Giunta provinciale, in caso di difformità rispetto alle presenti direttive, rinvia i bilanci di previsione e i provvedimenti di assestamento all'ente o all'agenzia interessata per il riesame.
- Gli amministratori degli enti e delle agenzie rispondono del rispetto delle presenti direttive e nella relazione al rendiconto 2013 dovranno dare conto del rispetto delle stesse.
- I revisori dei conti devono vigilare sul rispetto delle direttive, effettuando le opportune verifiche in sede di controlli periodici, e nella relazione al rendiconto 2013 devono dare evidenza dell'avvenuto rispetto delle stesse.
- Nel corso dell'anno, al fine di verificare il rispetto delle direttive, la struttura dell'ente o dell'agenzia competente alla gestione del bilancio provvede al monitoraggio della situazione finanziaria dell'ente o dell'agenzia medesima. Qualora dal monitoraggio dovessero emergere situazioni di squilibrio nonché di mancato rispetto delle direttive provinciali, la stessa struttura dovrà documentarne le cause determinanti e proporre ai competenti organi dell'ente o dell'agenzia le azioni e i provvedimenti necessari per il rientro da tale situazione. Delle situazioni in esame dovrà essere informato anche il collegio dei revisori dei conti a cui compete la verifica dell'adozione, da parte degli organi competenti, degli interventi per il rientro dalla situazione di squilibrio o di inadempimento delle direttive.
- Entro il 30 settembre, inoltre, l'organo di amministrazione dell'ente o dell'agenzia provvede a trasmettere alla struttura della Provincia competente con riferimento all'ente o all'agenzia a mezzo PEC o Pitre una sintetica relazione sullo stato di attuazione del programma di attività.
- Le agenzie e gli enti forniscono i dati di bilancio e gestionali, anche in forma telematica nell'ambito di specifici sistemi informativi, eventualmente richiesti dalla Provincia per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo.
- Per quanto attiene alla verifica del rispetto delle direttive, i confronti tra le grandezze finanziarie andranno effettuati:
 - se la verifica riguarda il bilancio di previsione, tra stanziamenti attuali e stanziamenti definitivi del periodo precedente;
 - se la verifica riguarda il rendiconto, tra impegni di spesa di competenza dell'anno di riferimento e impegni del periodo precedente.

In entrambi i casi, il valore degli indicatori dovrà essere calcolato con riferimento alla sola gestione di competenza; è pertanto esclusa, l'analisi riferita alla gestione dei residui.

**DIRETTIVE PER L'IMPOSTAZIONE DEL BILANCIO PREVISIONALE
DELLE FONDAZIONI PER L'ANNO 2013**

Le Fondazioni della Provincia sono tenute ad assicurare il rispetto degli impegni già assunti nell'ambito degli Accordi di programma vigenti e a dare attuazione ad un Piano di miglioramento, predisposto secondo gli indirizzi di cui all'allegato A) del presente provvedimento, coerente con quanto previsto dal Piano di miglioramento della Provincia.

Le Fondazioni della Provincia interessate dall'applicazione delle presenti direttive sono le seguenti:

- Fondazione Edmund Mach,
- Fondazione Bruno Kessler,
- Fondazione Accademia della Montagna,
- Fondazione Museo storico
- Fondazione Trentina Alcide Degasperi

Fermo restando che le fondazioni iscrivono nei bilanci un volume di trasferimenti provinciali coerente con le somme stanziare sul bilancio della Provincia, al fine di concorrere al processo di contenimento e razionalizzazione delle spese le stesse sono tenute ad impostare i propri bilanci 2013 garantendo:

- a) una riduzione di almeno il 5% dei costi di funzionamento diversi da quelli afferenti il personale (indeterminato, determinato e collaborazioni), ad esclusione degli ammortamenti, delle svalutazioni, degli oneri finanziari e delle imposte,
- b) con riferimento alla spesa per il personale e per le collaborazioni il rispetto delle direttive di cui all'allegato E del presente provvedimento,
- c) una riduzione delle spese per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza di cui all'articolo 39 sexies della legge provinciale n. 23/1990 di almeno il 65% rispetto alle corrispondenti spese riferiti al valore medio degli esercizi 2008 e 2009,
- d) una riduzione del 50% rispetto al valore medio del triennio 2008-2010 delle spese di natura discrezionale afferenti le seguenti tipologie: mostre e relativi pubblicazioni e attività promozionali, convegni, manifestazioni, pubblicità, iniziative di comunicazioni, sponsorizzazioni, realizzazione e acquisto di pubblicazioni, anche on-line, produzioni audiovisive, progetti grafici, ecc. non afferenti l'attività di ricerca e l'attività didattica,
- e) dai limiti definiti ai punti c) e d) restano escluse le spese indispensabili purché connesse all'attività istituzionale dell'ente o dell'agenzia, le quali comunque non possono essere superiori rispetto a quelle del 2012. Dai predetti limiti sono escluse le spese sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati per almeno il 50% da soggetti esterni, in particolare a valere sui fondi finanziati dall'Unione europea,

- f) una riduzione dei compensi percepiti dai componenti degli organi di amministrazione nel periodo temporale dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, nella misura del 5 per cento per importi lordi annui superiori a 90.000 euro per la parte eccedente il suddetto importo e fino a 150.000 euro e ulteriormente del 10% per importi superiori a 150.000 euro per la parte eccedente il suddetto importo. Nella determinazione dei compensi e rimborsi spese spettanti ai componenti degli organi le stesse sono tenute ad applicare le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2640 di data 19 novembre 2010 nonché i criteri approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 3076 di data 23 dicembre 2010 ai sensi dell'articolo 32, comma 9 quater della L.P. n. 3/2006.

Le Fondazioni adottano altresì le azioni necessarie per assicurare l'utilizzo degli strumenti di sistema approntati dalla Provincia a supporto di tutti gli enti e soggetti del settore pubblico provinciale, con particolare riferimento a Trentino Riscossioni S.p.A., a Patrimonio del Trentino S.p.A., a Cassa del Trentino S.p.A. a Informatica Trentina S.p.A., all'Agenzia per le Opere pubbliche e all'Agenzia per gli Appalti e i Contratti.

Con riferimento alla struttura di acquisti centralizzata, incardinata presso l'Agenzia per gli Appalti e i Contratti, al fine di garantire la piena operatività della stessa anche con riferimento all'attivazione delle "convenzioni quadro", le fondazioni sono tenute a fornire i dati afferenti i fabbisogni di beni e servizi che saranno oggetto di rilevazione.

Per le categorie merceologiche per le quali la struttura di acquisti centralizzata ha attivato le convenzioni, le fondazioni si avvalgono delle convenzioni stesse. Resta ferma la possibilità per le fondazioni, nei casi stabiliti dalla legge, di utilizzare i parametri di prezzo/qualità presenti nelle convenzioni come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse.

Le Fondazioni dovranno dotarsi di un sistema di controllo interno coerente con le direttive che saranno emanate dalla Giunta provinciale in attuazione del Piano di miglioramento della Pubblica Amministrazione 2012-2016 ai sensi della specifica disposizione prevista dal disegno di legge finanziaria per il 2013.

Il nuovo Statuto di autonomia, così come modificato a seguito dell'accordo di Milano del novembre 2009, attribuisce alla Provincia competenze specifiche in ordine al coordinamento e definizione degli obiettivi di finanza degli enti e soggetti del settore pubblico provinciale, nonché in materia di controllo successivo sulla gestione dei medesimi enti e soggetti.

Le presenti direttive declinano nei confronti delle fondazioni gli specifici obiettivi il cui perseguimento formerà oggetto di verifica in sede di controllo successivo sulla gestione unitamente agli altri aspetti che verranno individuati in sede di attuazione della specifica disciplina che sarà emanata ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

Le fondazioni sono tenute a fornire i dati e le informazioni, anche in forma telematica nell'ambito di specifici sistemi informativi, eventualmente richieste dalle strutture provinciali competenti allo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.

In particolare, ai fini dell'espletamento del monitoraggio, entro il 30 settembre le fondazioni trasmettono alle strutture provinciali di riferimento, a mezzo PEC o Pitre,

una sintetica relazione sullo stato di attuazione degli accordi di programma alla data del 30 giugno.

Ferma restando la responsabilità degli amministratori delle Fondazioni in ordine al rispetto delle presenti direttive, è demandato ai Collegi sindacali il monitoraggio e la verifica circa il rispetto delle stesse. Nella relazione al bilancio il Collegio sindacale deve dare evidenza del rispetto delle presenti direttive.

DIRETTIVE ALLE SOCIETA' CONTROLLATE DALLA PROVINCIA

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti direttive sono adottate ai sensi dell'articolo 1 della legge finanziaria provinciale 2012 (L.P. 27 dicembre 2011, n. 18) e dell'articolo 2 della legge finanziaria provinciale 2011 (L.P. 27 dicembre 2010, n. 27), il quale, in attuazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 79 dello Statuto di Autonomia, pone in capo alla Provincia la disciplina del patto di stabilità interno anche nei confronti delle proprie società strumentali, e prevede l'estensione alle stesse delle misure per la qualificazione e la razionalizzazione della spesa varate con la manovra di bilancio. Le presenti direttive sono altresì adottate ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4 e ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1. Il precitato articolo 7, in particolare attribuisce alla Provincia la possibilità di emanare direttive nei confronti delle società controllate per garantire il concorso delle stesse al perseguimento degli obiettivi provinciali in materia di patto di stabilità mentre l'articolo 18 della L.P. n. 1/2005 riguarda le modalità e le procedure attraverso le quali la Provincia esercita l'attività di direzione e coordinamento delle società controllate direttamente ed indirettamente (di seguito "società") appartenenti al "Gruppo provincia" (di seguito "gruppo"), nel rispetto dei principi normativi dell'ordinamento societario e delle normative specifiche di settore cui sono soggette le singole società.

La Provincia esercita l'attività di direzione e coordinamento nel rispetto dell'autonomia delle società e delle specifiche finalità ed oggetti per cui le società stesse sono state costituite. Fermo restando il rispetto dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale di cui all'articolo 2497 del Codice civile, gli organi delle società si conformano agli indirizzi definiti dalle presenti direttive volte al conseguimento di idonei risultati a livello di Gruppo, anche ai fini del mantenimento dei positivi giudizi di affidabilità finanziaria rilasciati a favore della Provincia, nonché al concorso nel raggiungimento degli impegni assunti dalla Provincia con il patto di stabilità interno.

Le società controllate dalla Provincia interessate dall'applicazione delle presenti direttive sono le seguenti:

- Aeroporto "Gianni Caproni" S.p.A.,
- Cassa del Trentino S.p.A.,
- Informatica Trentina S.p.A.,
- Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa -ITEA S.p.A.,
- Interbrennero S.p.A.
- Patrimonio del Trentino S.p.A.,
- Trentino Network S.r.l.,
- Trentino Riscossioni S.p.A.,
- Trentino School of Management soc. cons. a r.l.,
- Trentino Sviluppo S.p.A.,
- Trentino Trasporti Esercizio S.p.A.,
- Trentino Trasporti S.p.A.,
- Trento Fiere S.p.A..

La trasmissione della documentazione o delle informazioni richieste dalle presenti direttive, ove non diversamente individuato, deve essere effettuata alla Direzione generale della Provincia, tramite PEC.

Le società controllate direttamente dalla Provincia adottano indirizzi nei confronti delle proprie società controllate, affinché le stesse si conformino alle presenti direttive rapportandosi direttamente con le medesime.

2. OBBLIGHI PUBBLICITARI

Le società devono:

- a. dichiarare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento della Provincia mediante l'iscrizione delle medesime società nell'apposita sezione del registro delle imprese;
- b. indicare negli atti e nella corrispondenza la soggezione in parola;
- c. indicare nella relazione sulla gestione, ovvero nella nota integrativa, qualora la prima non venga redatta, i rapporti intercorsi con la Provincia e con le altre società del gruppo.

3. ORGANI SOCIALI

Resta fermo il rispetto delle direttive emanate dalla Provincia con deliberazioni della Giunta provinciale n. 787/2007, n. 2538/2007, n. 1661/2009, e n. 2640/2010 in materia di numero dei componenti e di limiti ai compensi dei Consigli di amministrazione. Ai sensi delle disposizioni recate dall'articolo 3 della legge finanziaria provinciale per il 2011, le società sono tenute a ridurre i compensi spettanti, nel periodo temporale 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2013, ai componenti degli organi di amministrazione nella misura del 5 per cento per importi lordi annui superiori a 90.000 euro per la parte eccedente il suddetto importo e fino a 150.000 euro e ulteriormente del 10 per cento per importi superiori a 150.000 euro per la parte eccedente il suddetto importo.

Le società sono tenute a comunicare preventivamente alla Direzione generale della Provincia le proposte di attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di compensi per eventuali deleghe o incarichi speciali, distintamente per ciascun componente del medesimo Consiglio.

Con riferimento al collegio sindacale i compensi sono preconcordati e determinati con sobrietà, tenendo conto dell'effettivo impegno richiesto e delle caratteristiche delle società in cui viene svolto l'incarico, nel limite massimo dell'80% delle tariffe professionali.

A decorrere dalla cessazione degli organismi di vigilanza, su proposta della società e previo assenso della Provincia, le relative funzioni possono essere svolte dal collegio sindacale delle società, ai sensi del comma 4bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Anche al fine di implementare il registro provinciale delle cariche istituito ai sensi della L.P. 10/2010 e disciplinato dalla deliberazione n. 2940/2010, le Società sono tenute a trasmettere alla Direzione generale della Provincia entro il 28 febbraio di ogni anno, distintamente per ogni componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, l'ammontare dei compensi spettanti, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, riferiti all'anno precedente. Il predetto compenso deve essere suddiviso nelle seguenti componenti: indennità di carica, indennità per deleghe o incarichi

speciali, gettoni di presenza. Restano esclusi i rimborsi spese in quanto non qualificabili come compenso.

Le Società nella parte relativa ai compensi degli organi sociali prevista nella nota integrativa al bilancio di esercizio devono dare riscontro dei predetti dati.

4. INFORMATIVA

Fermi restando i diritti di informativa spettanti alla Provincia in qualità di socio, al fine di garantire il costante aggiornamento sull'attività delle società, deve essere trasmessa alla Provincia, entro 10 giorni dalla formale approvazione, copia in formato elettronico dei verbali dell'assemblea dei soci completi dei relativi allegati.

Le società sono altresì tenute a fornire tempestivamente, a richiesta della Provincia, tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di direzione e coordinamento, ivi compresi eventuali verbali del Consiglio di Amministrazione. Le società controllate trasmettono alla Provincia le informazioni e la documentazione eventualmente richieste anche per le proprie controllate.

5. MODIFICHE STATUTARIE ED ALTRE OPERAZIONI STRAORDINARIE

Le società sottopongono alla Provincia i progetti di modificazione dello statuto sia per consentire le opportune valutazioni di coerenza complessiva nell'ambito del gruppo, sia per consentirne l'approvazione da parte della Giunta provinciale nei casi previsti dalla normativa vigente. Le proposte devono essere trasmesse alla Provincia almeno 30 giorni prima della data di convocazione del Consiglio di amministrazione che delibererà in merito.

Al fine di consentire valutazioni di opportunità e di merito con riferimento agli obiettivi strategici del gruppo, le società devono preventivamente trasmettere o dare informativa alla Provincia sulle proposte relative ad operazioni societarie relative a:

- aumenti di capitale sociale;
- acquisizione o dismissione di partecipazioni societarie qualora queste comportino l'acquisto o la perdita di almeno un quinto dei voti in assemblea;
- acquisizione o cessione di rami di azienda;
- trasformazioni societarie;
- operazioni di fusione o scissione quando non rientranti in progetti di riorganizzazione deliberati dalla Provincia.

Le proposte devono essere accompagnate da una relazione che evidenzi le modalità di reperimento delle risorse finanziarie necessarie e la compatibilità con le previsioni finanziarie del bilancio provinciale.

In caso di aumento di capitale sociale in cui sia prevista l'adesione del socio Provincia tramite conferimento di beni in natura, gli amministratori assicurano il necessario coordinamento con le strutture provinciali competenti, al fine della valutazione dei beni, secondo le modalità definite dalla Provincia medesima.

6. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E REPORTING

Fermi restando gli obblighi previsti dalle convenzioni o dai contratti di servizio con la Provincia, le società adottano e trasmettono alla Provincia - ufficio per il controllo legale dei conti e strutture competenti per materia - un piano (strategico o industriale) a valenza triennale nel quale:

- a. sono definite le linee strategiche e sono individuati gli obiettivi che la società intende realizzare nell'arco del triennio sulla base degli specifici indirizzi determinati dalla Provincia e in coerenza con gli strumenti di programmazione economico – finanziaria della Provincia;
- b. sono individuati gli investimenti che la società intende realizzare nell'arco del triennio e le relative fonti di finanziamento;
- c. sono contenuti un conto economico ed uno stato patrimoniale a carattere pluriennale redatti in forma sintetica, avendo a riferimento le principali voci, coerenti con le previsioni di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il piano, approvato dagli amministratori e corredato da una relazione esplicativa, deve essere trasmesso alle predette strutture della Provincia entro il 31 dicembre dell'anno antecedente al primo triennio di riferimento. Alle stesse strutture devono essere inoltre trasmessi gli eventuali aggiornamenti del predetto piano.

Gli obiettivi individuati nel piano strategico/industriale, come declinati negli strumenti di programmazione annuale, unitamente a quelli contenuti negli atti di programmazione concernenti l'attività delle società approvati dalla Provincia, costituiscono parametro di riferimento in sede di controllo, ivi compreso quello successivo sulla gestione, sullo svolgimento dell'attività da parte della società. Con riferimento alle previsioni economico-finanziarie del piano strategico od industriale le società adottano e trasmettono alla Provincia - ufficio per il controllo legale dei conti e strutture competenti per materia - entro il 31 dicembre di ogni anno un budget contenente le previsioni economiche nonché un prospetto dei flussi finanziari per l'anno successivo corredato da una relazione esplicativa dei dati in essi contenuti in relazione agli obiettivi e ai risultati attesi.

Gli amministratori devono verificare l'andamento della gestione ed il grado di progressivo realizzo del budget sotto il profilo economico e finanziario (liquidità) alla data del 30 giugno e del 30 settembre, al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni nonché eventuali situazioni di disequilibrio. Devono inoltre analizzare le cause di disequilibrio ed avviare le opportune azioni correttive. In particolare a fronte delle previsioni di budget complessive iniziali, la verifica dovrà evidenziare le previsioni riferite al periodo dell'anno considerato, il relativo grado di realizzo, gli scostamenti nonché le previsioni finali alla luce dell'andamento gestionale.

Nell'ambito di tali verifiche sono comunque forniti i dati relativi alla liquidità alle predette date in disponibilità alle società.

La verifica è oggetto di formale approvazione da parte degli amministratori entro 20 giorni decorrenti dalle predette date. Copia della relazione di verifica è trasmessa alla Provincia - ufficio controllo legale dei conti e strutture competenti per materia - entro 10 giorni dall'approvazione.

In occasione della prima modifica statutaria gli amministratori della società sono tenuti a promuovere l'adeguamento degli statuti medesimi al fine di prevedere la redazione dei documenti di programmazione e di reporting di cui al presente punto, disponendo altresì che gli stessi siano corredati da una relazione del collegio sindacale.

7. DISPOSIZIONI RELATIVE A CONSULENZE ED INCARICHI

Per il conferimento degli incarichi di consulenza e collaborazione, le società controllate applicano gli atti organizzativi che ne disciplinano criteri e modalità nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità. Nel caso in cui le

Società non avessero adottato i predetti atti, le stesse dovranno provvedervi entro tre mesi.

I predetti atti organizzativi devono prevedere, qualora non si ricorra ai servizi di altri soggetti del sistema pubblico provinciale, il rispetto dei seguenti criteri:

- l'affidamento può essere effettuato per esigenze non affrontabili dal personale interno con riferimento alla professionalità richiesta o in relazione ai tempi di realizzazione dell'oggetto dell'incarico;
- la preventiva acquisizione di idonea documentazione comprovante l'esperienza maturata e il possesso dei requisiti professionali richiesti dalla natura dell'incarico.

Tale disciplina deve garantire:

- la riduzione delle spese per incarichi diversi da quelli afferenti l'attività istituzionale ovvero costituenti diretto espletamento della mission aziendale, di almeno il 65 per cento rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009,
- una riduzione della spesa per gli incarichi afferenti l'attività istituzionale ovvero costituenti diretto espletamento della mission aziendale, ad esclusione di quelli necessari per l'attuazione del Piano di miglioramento, del 20% rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2011-2012.

8. PUBBLICAZIONE DEI DATI COMPLESSIVI INERENTI A CONSULENZE ED INCARICHI

Le Società trasmettono periodicamente alla Provincia le informazioni relative a tutte le spese per consulenze ed incarichi di collaborazione al fine della successiva pubblicazione delle predette informazioni sul sito internet della Provincia con la periodicità stabilita per la pubblicazione delle analoghe spese sostenute dalla Provincia nel medesimo periodo.

9. RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E CONTENIMENTO DELLE RELATIVE SPESE

In ordine al reclutamento del personale assunto con contratto di lavoro subordinato da parte delle società controllate dalla Provincia e al contenimento della spesa per il personale delle stesse società, nonché per quanto attiene i contratti di collaborazione si rinvia alle disposizioni contenute nell'allegato E del presente provvedimento.

10. CRITERI PER LA RIQUALIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA

Nello svolgimento della propria attività le Società informano i propri comportamenti gestionali a criteri di sobrietà. In particolare le società sono tenute a favorire il controllo, il contenimento e la razionalizzazione delle spese di natura discrezionale, quali le spese concernenti mostre e relative pubblicazioni e attività promozionali; convegni, manifestazioni, pubblicità, iniziative di comunicazione; realizzazione e acquisto di pubblicazioni, anche on line, produzioni audiovisive, progetti grafici; sponsorizzazioni, che dal 2013 devono essere ridotte di almeno il 50 per cento rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008, 2009 e 2010.

Restano escluse dai predetti limiti le spese che costituiscono diretto espletamento dell'oggetto sociale, cioè che rappresentano la mission della Società, nonché le spese legate alle attività di comunicazione e/o informazione strettamente funzionali allo svolgimento delle attività "istituzionali" le quali comunque non possono essere superiori rispetto a quelle del 2012.

11. CENTRI DI COMPETENZA E SINERGIE DI GRUPPO

Nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella in materia di appalti, nonché nel rispetto delle disposizioni e degli atti che disciplinano l'attività delle singole società (concessioni, contratti di servizio, convenzioni, ecc.), al fine di perseguire significative sinergie operative a livello di gruppo nonché di assicurare l'economicità della gestione:

- a) le società favoriscono l'adozione di comuni piattaforme informative e l'utilizzazione, nell'ambito di attività aziendali non caratterizzate da specificità, di procedure e strumentazioni standardizzate che potranno essere individuate dalla Provincia;
- b) le società interamente partecipate dalla Provincia o le società controllate dalla stessa ed interamente partecipate dagli enti pubblici operanti sul territorio provinciale e da soggetti del sistema pubblico provinciale acquisiscono i beni e i servizi offerti dalle altre società del gruppo. Le predette società possono rivolgersi ad altro fornitore esclusivamente in caso di mancata disponibilità del bene o servizio richiesto, per motivate ragioni di urgenza, ovvero qualora possano acquisire il medesimo bene o servizio a condizioni più vantaggiose presso altri soggetti. La disponibilità e le modalità di fornitura dei suddetti beni e servizi devono essere pubblicizzate in una apposita pagina del sito internet della società offerente, fermo restando che i suddetti beni e servizi devono essere offerti alle medesime condizioni riservate alla Provincia per servizi di analoga tipologia e natura. Le società controllate dalla Provincia ed interamente partecipate dagli enti pubblici operanti sul territorio provinciale e da soggetti del sistema pubblico provinciale per poter fornire direttamente beni e servizi ad altre società ed enti del sistema pubblico provinciale devono proporre alla Provincia la modifica degli atti che regolano i relativi rapporti al fine di prevedere tale possibilità;
- c) con riferimento alla struttura di acquisti centralizzata, incardinata presso l'Agenzia per gli Appalti e i Contratti, al fine di garantire la piena operatività della stessa con particolare riferimento all'attivazione delle "convenzioni quadro", le società strumentali sono tenute a fornire i dati afferenti ai fabbisogni di beni e servizi che saranno oggetto di rilevazione. Per le categorie merceologiche per le quali la struttura di acquisti centralizzata ha attivato le convenzioni, le predette società si avvalgono delle convenzioni stesse. Resta ferma la possibilità, per le società, nei casi stabiliti dalla legge, di utilizzare i parametri di prezzo-qualità, presenti nelle convenzioni, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse.
- d) alla luce delle previsioni contenute nel disegno di legge finanziaria provinciale per il 2013 (articolo 2) le società strumentali della Provincia devono fornire le informazioni richieste, necessarie per valutare le modalità di attivazione di un centro di servizi condivisi per la gestione unitaria delle funzioni di carattere generale (gestione delle risorse umane, degli affari generali, legali, contabili e finanziari ecc) che potrà fornire servizi anche a

favore degli altri enti strumentali – fondazioni ed enti pubblici. Le società dovranno procedere alla costituzione dello stesso secondo le direttive che saranno eventualmente adottate dalla Giunta provinciale.

12. RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO

Con la legge finanziaria provinciale per il 2012 (articolo 12) sono state introdotte specifiche disposizioni volte a stabilizzare, entro la durata del bilancio pluriennale 2012 – 2014, il debito delle amministrazioni del settore pubblico provinciale in rapporto al Pil provinciale. In prima applicazione con Decreto del Presidente della Provincia 3 agosto 2012, n. 13-88/Leg è stata fissata nel 9,7% la percentuale entro la quale deve stabilizzarsi, entro la fine del 2013, il predetto rapporto, con riferimento all'insieme dei diversi comparti di amministrazione del settore pubblico provinciale (Provincia, enti locali, enti strumentali della Provincia, altri enti).

Ai sensi della predetta disciplina la contrazione di nuove operazioni di indebitamento da parte degli enti strumentali è consentita previa autorizzazione della Giunta provinciale, per il cui rilascio è stata approvata, con deliberazione della Giunta provinciale n. 2220 di data 19 ottobre 2012 in attuazione del comma 11 quater dell'articolo 31 della legge provinciale n. 7/1979 una specifica procedura che vede il coinvolgimento di Cassa del Trentino Spa quale ente strumentale della Provincia dotato delle necessarie professionalità e competenze.

La procedura per il rilascio dell'autorizzazione prevede inoltre il coinvolgimento del collegio sindacale in ordine alla verifica della sostenibilità delle operazioni proposte in relazione ai profili finanziario, economico e patrimoniale del bilancio della società.

Per la contrazione di nuove operazioni di indebitamento le società controllate dalla Provincia devono quindi procedere nel rispetto delle indicazioni e delle modalità definite dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2220/2012.

13. GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

Entro il 31 marzo 2013 Cassa del Trentino dovrà proporre alla Giunta provinciale un modello per l'attivazione del cash pooling per i soggetti del sistema pubblico provinciale.

Anche a tal fine, le società trasmettono tempestivamente a mezzo posta elettronica alla Provincia –ufficio per il controllo legale dei conti – ovvero a Cassa del Trentino -, le informazioni richieste in ordine alle disponibilità liquide e ai relativi fabbisogni finanziari anche con specifico riferimento al rimborso delle operazioni di provvista finanziaria.

Si rinvia alle specifiche disposizioni già impartite dalla Provincia – Servizio entrate, finanza e credito - in ordine al ricorso alle aperture di credito, ai sensi dell'articolo 19 ter della vigente Convenzione di tesoreria, presso il Tesoriere capofila o le banche associate, e al riconoscimento delle condizioni di tasso previste dalla predetta Convenzione.

14. CONTROLLI INTERNI

Tenuto conto delle diverse tipologie di attività svolte dalle società nonché del diverso dimensionamento della struttura organizzativa, le stesse sviluppano internamente, ovvero avvalendosi dei servizi di soggetti terzi, un proprio sistema di controllo interno che dovrà risultare coerente con le direttive che saranno emanate dalla Giunta provinciale in attuazione del Piano di miglioramento della Pubblica Amministrazione 2012-2016 ai sensi della specifica disposizione prevista dal disegno di legge finanziaria per il 2013.

Le società adottano un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231. Copia del modello organizzativo e dell'atto di nomina dell'Organismo di vigilanza, nonché delle relative modifiche, tenuto conto di quanto previsto al punto 3 "Organi sociali", dovrà essere trasmessa alla Provincia - ufficio per il controllo legale dei conti - entro 30 giorni dall'adozione.

15. QUADRO AGGREGATO

Al fine di consentire la redazione di un quadro aggregato dei dati economico-finanziari delle società del gruppo, come previsto dall'articolo 33 bis della legge provinciale 3/2006, le società trasmettono, di norma in via informatica, la documentazione e le informazioni richieste dalla Provincia – ufficio per il controllo legale dei conti - secondo la tempistica dalla stessa definita.

In particolare, entro il 30 giugno di ogni anno, le Società provvedono ad inviare alla Provincia –ufficio per il controllo legale dei conti – una relazione sulle principali attività svolte dalla società nel corso dell'esercizio precedente.

Tale relazione, anche ai fini dell'attività di controllo di cui al successivo punto 16, dovrà, in particolare, dare atto del grado di raggiungimento degli obiettivi individuati nel piano strategico/industriale, come declinati negli strumenti di programmazione annuale, nonché di quelli contenuti negli atti di programmazione concernenti l'attività delle società approvati dalla Provincia Tale relazione può anche essere rappresentata dalla relazione sulla gestione opportunamente integrata.

Le Società provvedono inoltre ad inviare alla medesima struttura provinciale, entro 10 giorni dalla formale approvazione, copia in formato elettronico del bilancio di esercizio e dei relativi allegati.

16. DISPOSIZIONI PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE PROVINCIALI FINALIZZATE AL CONCORSO DELLE SOCIETA' AGLI IMPEGNI ASSUNTI DALLA PROVINCIA CON IL PATTO DI STABILITA' INTERNO E PER L'ATTIVAZIONE DEL CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE

Il nuovo Statuto di autonomia, così come modificato a seguito dell'accordo di Milano del novembre 2009, attribuisce alla Provincia competenze specifiche in ordine al coordinamento e definizione degli obiettivi di finanza degli enti e soggetti del settore pubblico provinciale, nonché in materia di controllo successivo sulla gestione dei medesimi enti e soggetti.

Le presenti direttive declinano nei confronti delle Società gli specifici obiettivi il cui perseguimento formerà oggetto di verifica in sede di controllo successivo sulla gestione unitamente agli altri aspetti che verranno individuati in sede di attuazione della specifica disciplina che sarà emanata ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

Le Società saranno quindi tenute a trasmettere i dati e le informazioni, anche in forma telematica nell'ambito di specifici sistemi informativi, richiesti dalle strutture competenti per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.

17. VALUTAZIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA

Qualora le società intendano sottoporre alla valutazione della Provincia specifiche operazioni, le stesse dovranno trasmettere copia dei verbali dei Consigli di amministrazione di approvazione dell'operazione oggetto di valutazione, corredati da una relazione che dovrà contenere:

- un'analisi delle finalità dell'operazione, degli effetti sulla gestione societaria e più in generale delle ricadute sul sistema provinciale;
- la dimostrazione della sostenibilità economico – finanziaria dell'operazione oggetto di valutazione.

18. MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INFORMATIVA/ACCESSO DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI

Al fine di uniformare i comportamenti delle società controllate dalla Provincia in ordine alle richieste di accesso e di informativa dei consiglieri provinciali, le società trasmettono alla Direzione generale della Provincia copia delle richieste presentate dai consiglieri provinciali unitamente allo schema di risposta predisposta dalla società medesima. Nella formulazione della risposta definitiva le società tengono conto delle indicazioni fornite dalla Provincia

19. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Gli amministratori rispondono del rispetto delle presenti direttive e nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile, ovvero nella nota integrativa qualora la prima non venga redatta, danno conto del rispetto delle medesime, dettagliando le azioni poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle direttive in parola ed evidenziando i principali effetti conseguiti.

Sul rispetto delle presenti direttive vigila il collegio sindacale effettuando le opportune verifiche in sede di controlli periodici e redigendo le relazioni che corredano gli strumenti di programmazione e reporting; del rispetto delle direttive è inoltre data evidenza nell'ambito della relazione al bilancio.

Ulteriori indicazioni o specificazioni necessarie per assicurare l'applicazione delle presenti direttive possono essere fornite con nota del Presidente della Provincia.

Il rispetto delle direttive di cui ai punti 7), 10) e all'allegato E del presente provvedimento da parte delle società derivanti da processi di fusione avviene con riferimento alla sommatoria dei dati afferenti le singole società interessate dai processi medesimi.

DIRETTIVE IN MATERIA DI PERSONALE E DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE

Criteri generali

In tutti i casi in cui nei successivi punti sono previste possibili autorizzazioni per l'assunzione di personale, deve trovare applicazione il principio della sostanziale invarianza delle dotazioni di personale rispetto al 2012.

PARTE I – DIRETTIVE AGLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI E ALLE AGENZIE

A. Disposizioni in materia di personale degli enti pubblici strumentali

Gli enti strumentali pubblici si atterranno alle seguenti indicazioni:

- 1) per l'anno 2013 non sono autorizzate assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatto salvo quanto segue.
Nel rispetto delle direttive di carattere finanziario di cui all'allegato B) del presente provvedimento, gli enti possono procedere alle assunzioni a tempo indeterminato, previa autorizzazione del Dipartimento provinciale in materia personale che verifica anche la possibilità di espletare procedure di mobilità con la Provincia stessa o con altri enti strumentali, esclusivamente nei seguenti casi:
 - per le assunzioni obbligatorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
 - per le assunzioni conseguenti all'inquadramento del personale già in servizio ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 7/1997;
 - per le assunzioni previste dall'articolo 63 delle legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2;
- 2) per quanto concerne le assunzioni di personale a tempo determinato, queste ultime sono consentite, previa autorizzazione del Dipartimento provinciale competente in materia di personale che verifica anche la possibilità di espletare procedure di mobilità con la Provincia stessa o con altri enti strumentali, esclusivamente se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
 - su posti resisi vacanti per cessazione di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato;
 - su posizioni lavorative essenziali per l'espletamento di attività indispensabili che non possono essere svolte dal Centro di servizio condiviso previsto all'articolo 2, comma 4, del disegno di legge finanziaria provinciale per il 2013 (gestione delle risorse umane, degli affari generali, legali, contabili e finanziari e di altre funzioni di carattere generale) o per queste ultime attività qualora il Centro non sia attivato;
 - rispetto delle direttive di carattere finanziario di cui all'allegato B) del presente provvedimento.I provvedimenti di assunzione a tempo determinato daranno atto del ricorrere di tutte le condizioni sopra indicate.

- 3) la spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione per l'anno 2013 non potrà superare quella del 2012 ridotta del 10 per cento. Il sostenimento delle spese di missione deve inoltre uniformarsi ai principi di economicità e di essenzialità: a tal fine gli enti provvedono al contenimento delle spese adottando le opportune modalità di spesa (voli low cost – convenzioni alberghiere – riconoscimento di vitto e alloggio secondo criterio di sobrietà, ecc.);
- 4) Per l'anno 2013 non sono autorizzate le procedure per le progressioni verticali sia all'interno delle categorie che tra le categorie;
- 5) Si rinvia a successivo provvedimento la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1 lettera d) del disegno di legge finanziaria provinciale per il 2013 circa gli effetti del mancato rispetto delle direttive da parte degli enti strumentali sulla valutazione per l'attribuzione della retribuzione di risultato.

B. Disposizioni in materia di collaborazioni degli enti pubblici strumentali e delle agenzie

- 1) la spesa per le collaborazioni dovrà essere ridotta del 10 per cento rispetto alla spesa dell'anno 2012; il confronto va effettuato tenendo conto delle eventuali stabilizzazioni di personale autorizzate dalla Giunta provinciale e tenendo altresì conto anche della spesa relativa a contratti di appalto di servizi disposta dagli enti e dalle agenzie quale modalità sostitutiva dell'attivazione di contratti di collaborazione. In presenza di inderogabili maggiori necessità connesse allo svolgimento di attività istituzionali la Giunta provinciale potrà definire un tetto massimo alle spese in esame di importo superiore a quello derivante dal predetto limite
L'Agazia del Lavoro è autorizzata ad utilizzare prestazioni di collaborazione e prestazioni di servizi sostitutive di contratti di collaborazione nei limiti di spesa definiti nel programma di attività sottoposto ad approvazione da parte della Giunta provinciale.

C. Limiti complessivi sulla spesa di personale e per collaborazione degli enti pubblici strumentali

- 1) complessivamente, per l'anno 2013, la spesa di personale inclusa quella afferente le collaborazioni (anche qualora acquisite attraverso contratti di appalto di servizi) non può essere superiore alla corrispondente spesa dell'anno 2012 ridotta del 10 per cento della spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione di competenza del medesimo anno e del valore del FO.R.E.G. (fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale) di competenza dell'anno 2012. Dal raffronto vanno esclusi i maggiori oneri del 2013 connessi alle stabilizzazioni e alle nuove assunzioni di personale autorizzate dalla Provincia, maggiori oneri derivanti da eventuali deroghe per incarichi di collaborazione nonché eventuali quote delle risorse assegnate dalla Provincia nel 2013 per il sostegno di azioni volte a migliorare l'efficienza e l'economicità nell'utilizzo

delle risorse pubbliche finalizzate alla corresponsione di incentivi al personale che ha collaborato alle azioni stesse.

PARTE II- DIRETTIVE AGLI ENTI STRUMENTALI A CARATTERE PRIVATISTICO DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI PERSONALE

In questa parte II per enti strumentali si intendono i soggetti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 33, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006.

Agli effetti dell'articolo 7, comma 4bis, della legge provinciale n. 7/1997 la Giunta provinciale emana le seguenti direttive per assicurare la razionale gestione ed allocazione delle risorse umane.

A. Disposizioni in materia di personale degli enti strumentali a carattere privatistico escluse le fondazioni di ricerca

- 1) per l'anno 2013 non sono autorizzate assunzioni a tempo indeterminato, salvo nel caso specificato nel successivo punto 2);
- 2) gli enti strumentali possono procedere all'assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato, previa autorizzazione del Dipartimento provinciale competente in materia di personale, esclusivamente per posizioni collegate a nuove attività caratteristiche o al consolidamento delle stesse, non di carattere temporaneo o straordinario. In ogni caso non sono autorizzabili assunzioni a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività che possono o che potranno essere svolte dal Centro di servizio condiviso previsto all'articolo 2, comma 4, del disegno di legge finanziaria provinciale per il 2013 (gestione delle risorse umane, degli affari generali, legali, contabili e finanziari e di altre funzioni di carattere generale),
- 3) gli enti strumentali possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato, previa autorizzazione del Dipartimento provinciale competente in materia di personale, esclusivamente nei seguenti casi:
 - per la sostituzione di personale assente solo a condizione che vi sia l'invarianza di costo a carico dell'Ente;
 - su posizioni lavorative essenziali per l'espletamento di funzioni che possono essere svolte dal Centro di servizio condiviso previsto all'articolo 2, comma 4, del disegno di legge finanziaria provinciale per il 2013 qualora lo stesso non sia attivato,
 - per posizioni rese necessarie per nuove attività caratteristiche o per il consolidamento delle stesse, di carattere temporaneo o straordinario o nelle more della selezione di personale a tempo indeterminato o per la sostituzione di personale cessato;
- 4) la spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione per l'anno 2013 dovrà subire una riduzione del 10 per cento della spesa per le medesime tipologie di voci di competenza dell'anno 2012. Con riferimento alle società, il predetto limite può essere superato solo ed esclusivamente per la maggiore spesa necessaria al rispetto dei livelli e delle condizioni di servizio; nella relazione sulla gestione gli amministratori danno puntale motivazione dell'eventuale supero di spesa. Il sostenimento delle spese di missione deve inoltre uniformarsi ai principi di economicità e di essenzialità: a tal fine gli enti

provvedono al contenimento delle spese adottando le opportune modalità di spesa (voli low cost – convenzioni alberghiere – riconoscimento di vitto e alloggio secondo criterio di sobrietà, ecc.);

- 5) gli enti strumentali devono rispettare i limiti massimi stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 2640 del 19 novembre 2010, per la retribuzione complessiva della dirigenza con divieto di corrispondere ai dirigenti, fino al 31 dicembre 2013, una retribuzione complessiva superiore alla misura in godimento al 31 ottobre 2010, fatto salvo quanto stabilito nei contratti individuali di lavoro alla medesima data;
- 6) gli enti strumentali non possono procedere al rinnovo degli accordi aziendali fino al 31 dicembre 2014 con congelamento delle integrazioni economiche,
- 7) gli enti strumentali non possono procedere all'espletamento di progressioni di carriera, sia in senso verticale che orizzontale, né all'attribuzione di miglioramenti economici, a qualunque titolo, al personale alle loro dipendenze,
- 8) gli enti strumentali non possono prevedere posizioni dirigenziali ulteriori rispetto alla situazione esistente; nel caso di sostituzione di posizioni dirigenziali per cessazione del rapporto di lavoro, la relativa procedura deve essere previamente autorizzata dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale, previa verifica della disponibilità di figure potenzialmente idonee dell'ambito della Provincia e degli enti strumentali,
- 9) gli enti strumentali garantiranno che nell'ambito delle procedure interne di valutazione della dirigenza, sia adeguatamente valorizzato l'aspetto relativo alla verifica del rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale, con conseguente significativo impatto sulla quantificazione della retribuzione variabile connessa ai risultati.

B. Disposizioni in materia di collaborazioni degli enti strumentali a carattere privatistico escluse le fondazioni di ricerca

- 1) la spesa per le collaborazioni dovrà essere ridotta del 10 per cento rispetto alla spesa dell'anno 2012.

C. Limiti complessivi sulla spesa di personale e per collaborazione degli enti strumentali a carattere privatistico escluse le fondazioni di ricerca

- 1) la spesa complessiva per il personale per l'anno 2013 (tempo indeterminato, determinato e collaborazioni), non può essere superiore alla corrispondente spesa riferita all'anno 2012, ridotta del 10 per cento della spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione di competenza del medesimo anno e degli importi di competenza dell'anno 2012 erogati per la medesima finalità del fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale provinciale. Dal raffronto vanno esclusi i maggiori oneri del 2013 connessi alle assunzioni di personale autorizzate dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale, nonché eventuali retribuzioni incentivanti riconosciute in analogia a quelle previste dalla Provincia nel 2013 per il sostegno di azioni volte a migliorare l'efficienza e l'economicità nell'utilizzo delle risorse pubbliche finalizzate alla corresponsione di incentivi al personale che ha collaborato alle azioni stesse.

Le società controllate non strumentali (Interbrennero S.p.A e Trento Fiere S.p.A) sono tenute al rispetto delle direttive di cui ai punti A1 e A2 limitatamente al personale diverso da quello del settore operativo e diverso dal personale impiegatizio addetto al settore commerciale, A5, A6, A7, e al successivo punto G1.

D. Disposizioni in materia di personale delle fondazioni della ricerca

Le Fondazioni Edmund Mach (FEM) e Bruno Kessler (FBK) si atterranno alle seguenti disposizioni:

- 1) per l'anno 2013 non sono autorizzate assunzioni a tempo indeterminato, ivi incluse le stabilizzazioni di posizioni lavorative, anche derivanti da precariato storico di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 3126 del 30 dicembre 2010 e n. 652 dell'8 aprile 2011.

Le Fondazioni possono procedere alle assunzioni a tempo indeterminato, previa autorizzazione del Dipartimento provinciale in materia personale, esclusivamente nei seguenti casi:

- per le assunzioni obbligatorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- per particolari posizioni di assoluto livello inerenti il solo settore della ricerca dove la stabilizzazione risulti indispensabile al proseguimento della ricerca medesima.

Saranno inoltre possibili gli incrementi di personale derivanti dall'assorbimento nelle Fondazioni di soggetti diversi;

- 2) le Fondazioni possono procedere all'assunzione di personale ricercatore/tecnologo a tempo determinato esclusivamente in correlazione a progetti di ricerca;
- 3) le Fondazioni possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato diverso dal personale ricercatore/tecnologo, previa autorizzazione del Dipartimento provinciale competente in materia di personale, esclusivamente nei seguenti casi:
 - per la sostituzione di personale assente solo a condizione che vi sia l'invarianza di costo a carico della Fondazione;
 - su posizioni lavorative essenziali per l'espletamento di funzioni (gestione delle risorse umane, degli affari generali, legali, contabili e finanziari e di altre funzioni di carattere generale) che possono essere svolte dal Centro di servizio condiviso previsto all'articolo 2, comma 4, del disegno di legge finanziaria provinciale per il 2013 qualora lo stesso non sia attivato;
 - per posizioni rese necessarie per nuove attività caratteristiche o per il consolidamento delle stesse, di carattere temporaneo o straordinario o nelle more della selezione di personale a tempo indeterminato o per la sostituzione di personale cessato;
- 4) per il personale insegnante e assistente/tecnico di laboratorio della FEM, la consistenza del personale dovrà rispettare gli analoghi criteri previsti per le scuole a carattere statale e provinciale;
- 5) la spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione per l'anno 2013 dovrà subire una riduzione del 10 per cento della spesa per le medesime tipologie di voci di competenza dell'anno 2012. Per le sole spese di missione, il predetto limite di spesa può essere superato solo ed esclusivamente nell'ambito dell'attività di ricerca, qualora le spese afferiscano ad attività interamente autofinanziate o finanziate per almeno il 75% con risorse diverse da quelle

previste dall'Accordo di programma. Inoltre il sostenimento delle spese di missione deve uniformarsi ai principi di economicità e di essenzialità: a tal fine gli enti provvedono al contenimento delle spese adottando le opportune modalità di spesa (voli low cost – convenzioni alberghiere – riconoscimento di vitto e alloggio secondo criterio di sobrietà, ecc.);

- 6) devono essere rispettati i limiti massimi stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 2640 del 19 novembre 2010, per la retribuzione complessiva della dirigenza con divieto di corresponsione ai dirigenti, fino al 31 dicembre 2013, una retribuzione complessiva superiore alla misura in godimento al 31 ottobre 2010, fatto salvo quanto stabilito nei contratti individuali di lavoro alla medesima data;
- 7) le Fondazioni non possono procedere alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi fino al 31 dicembre 2014. Inoltre non può essere prevista la corresponsione di ulteriori indennità di vacanza contrattuale;
- 8) non potranno essere concessi al personale delle Fondazioni avanzamenti di carriera verticali o orizzontali, o altri miglioramenti economici a qualunque titolo, o superminimi individuali salvo quelli inseriti nei contratti individuali in sede di assunzioni a tempo determinato necessari per l'attrazione di personale di ricerca e purché correlati alle precedenti condizioni economiche godute da detto personale in altre istituzioni;
- 9) gli enti strumentali non possono prevedere posizioni dirigenziali ulteriori rispetto alla situazione esistente; nel caso di sostituzione di posizioni dirigenziali per cessazione del rapporto di lavoro, la relativa procedura deve essere previamente autorizzata dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale, previa verifica della disponibilità di figure potenzialmente idonee dell'ambito della Provincia e degli enti strumentali;
- 10) gli enti strumentali garantiranno che nell'ambito delle procedure interne di valutazione della dirigenza, sia adeguatamente valorizzato l'aspetto relativo alla verifica del rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale, con conseguente significativo impatto sulla quantificazione della retribuzione variabile connessa ai risultati.

E. Disposizioni in materia di collaborazioni delle fondazioni della ricerca

- 1) la spesa per le collaborazioni dovrà essere ridotta del 10 per cento rispetto alla spesa dell'anno 2012. Dal confronto vanno escluse le collaborazioni relative alle figure professionali di ricercatore/tecnologo, nonché quelle collegate alla scuola della FEM. In presenza di inderogabili maggiori necessità connesse allo svolgimento di attività istituzionali la Giunta provinciale potrà definire un tetto massimo alle spese in esame di importo superiore a quello derivante dal predetto limite.

F. Limiti complessivi sulla spesa di personale e per collaborazioni delle fondazioni della ricerca

- 1) la spesa complessiva per il personale per l'anno 2013 (relativa al personale assunto a tempo indeterminato, determinato e alle collaborazioni) non potrà essere superiore a quella riferita all'anno 2012, ridotta del 10 per cento della spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione di competenza del medesimo anno e degli importi di competenza dell'anno 2012 erogati per la

medesima finalità del fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale provinciale. Dal confronto va esclusa la spesa relativa a personale ricercatore/tecnologo assunto a tempo determinato e con contratti di collaborazione impiegato su progetti di ricerca, nonché eventuali retribuzioni incentivanti riconosciute in analogia a quelle previste dalla Provincia nel 2013 per il sostegno di azioni volte a migliorare l'efficienza e l'economicità nell'utilizzo delle risorse pubbliche finalizzate alla corresponsione di incentivi al personale che ha collaborato alle azioni stesse.

Dal limite precedentemente individuato restano esclusi i maggiori oneri connessi a:

- per la sola FEM all'assunzione di personale docente afferente all'attivazione di nuove classi e/o di nuovi percorsi formativi, nonché a maggiori oneri per collaborazioni collegate alla scuola
- all'incremento di personale derivante dall'assorbimento di soggetti diversi.

G. Reclutamento del personale a tempo indeterminato da parte degli enti strumentali a carattere privatistico della Provincia

Si assumono le seguenti direttive in merito al reclutamento del personale dipendente.

G.1 Reclutamento di personale a tempo indeterminato

Fermo restando il rispetto di quanto indicato nei precedenti punti e la preventiva autorizzazione del Dipartimento provinciale competente in materia di personale per tutte le assunzioni a tempo indeterminato, gli enti strumentali a carattere privatistico dovranno adeguare il proprio ordinamento sul reclutamento del personale ed i comportamenti operativi secondo quanto di seguito previsto.

- a. preventiva verifica con il dipartimento provinciale competente in materia di personale della possibilità di coprire il posto "vacante" con personale professionalmente equivalente già alle dipendenze della Provincia o di enti facenti parte del sistema pubblico provinciale come delineato dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3/2006, mediante l'istituto della messa a disposizione;
- b. qualora non sia possibile coprire il posto a seguito della verifica di cui al precedente punto a. l'ente strumentale procederà ad un avviso di ricerca di personale del quale dovrà esserne data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, sul sito della Provincia autonoma di Trento e su quello dell'Agenzia del lavoro, con un preavviso di almeno 20 giorni e con la specifica indicazione dei requisiti richiesti e delle modalità di selezione;
- c. relativamente alle predette modalità di ricerca del personale si stabilisce che:
 - la selezione del personale avverrà a cura di apposita commissione o di soggetto esterno specializzato. Della commissione, formata esclusivamente da esperti interni o esterni, non possono far parte soggetti appartenenti agli organi di amministrazione o di controllo dell'ente, soggetti che ricoprono cariche pubbliche o incarichi elettivi, che siano dirigenti sindacali o comunque designati dalle

- Organizzazioni sindacali o comunque trovarsi in altre situazioni che possono determinare conflitto di interessi;
- delle operazioni relative alla procedura di selezione, anche effettuate avvalendosi di soggetti esterni specializzati, dovrà essere redatto apposito verbale dal quale dovranno emergere i criteri di valutazione dei curricula e dei colloqui. Su espressa richiesta delle persone candidate dovrà essere dato conto dei risultati della selezione.

Si prescinde dalla procedura di cui ai precedenti punti per il reclutamento di professionalità di assoluto livello, dandone in questo caso espressa motivazione.

G.2 Reclutamento di personale a tempo determinato

Nel pieno rispetto della normativa in materia, fermo restando il rispetto di quanto indicato nei precedenti punti e la preventiva autorizzazione del Dipartimento provinciale competente in materia di personale (l'autorizzazione non è necessaria per il personale ricercatore/tecnologo o comunque per professionalità chiaramente non disponibili nelle graduatorie provinciali), per tutte le assunzioni a tempo determinato dovranno essere seguite le seguenti procedure:

- a. attingere prioritariamente alle graduatorie vigenti per la figura professionale/mansioni di riferimento alle graduatorie di concorso/selezione per assunzioni a tempo indeterminato o, in subordine, a tempo determinato, vigenti presso la Provincia o i suoi enti strumentali pubblici, anche prescindendo dall'ordine di graduatoria qualora siano richieste mansioni particolari che richiedano specifica formazione e/o esperienza professionale. L'instaurazione di un rapporto di lavoro con gli enti comporta la rinuncia alla chiamata presso la Provincia per la durata del rapporto di lavoro già instaurato;
- b. se non vi sono graduatorie vigenti, è fatto obbligo di indire specifiche selezioni secondo principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche con procedura semplificata rispetto al punto G.1, salvo il ricorso alla somministrazione di lavoro.